



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## ATTIVITA' GIOVANILE

### Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale N° 2 dell' 11 Luglio 2024

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

##### Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 272/A FIGC** inerente la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la nomina, da parte delle Associazioni e Società Sportive affiliate, di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, con particolare riferimento alla tutela dei minori (cosiddetto Safeguarding);

**COMUNICATO UFFICIALE N. 273/A FIGC** inerente le modifiche agli artt. 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 274/A FIGC** inerente la modifica ai termini in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 275/A FIGC** inerente la modifica ai termini in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A femminile di cui al Comunicato Ufficiale n. 230/A del 30 maggio 2024;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 276/A FIGC** inerente la modifica ai termini in materia di tesseramento per le Società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 277/A FIGC** inerente la modifica ai termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2024/2025;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 278/A FIGC** inerente la modifica ai termini in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2024/2025, per le Società della Divisione Serie B Femminile;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A FIGC** inerente la convocazione dell'Assemblea Federale Elettiva del 4 novembre 2023;

**Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A FIGC** inerente la decadenza dalla affiliazione per inattività di società della Lega Nazionale Dilettanti;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A FIGC** inerente la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F. nella stagione sportiva 2024/2025;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 5/A FIGC** inerente le date dell'Attività Agonistica Ufficiale della stagione sportiva 2024/2025;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A FIGC** inerente il nuovo testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dal Commissario *ad acta*, Avv. Michele Signorini;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA FIGC** inerente i provvedimenti della Procura Federale a carico del Sig. Mario Cacia e della società A.S.D. REAL JANÒ.

## **2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

### **Allegati**

Si rimette in allegato lo **Stralcio del COMUNICATO UFFICIALE N. 218** pubblicato dal S.G.S relativo all'elenco delle Società riconosciute come "Club Giovanili di 3° Livello" per la stagione sportiva 2023/2024.

## **3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **Allegati**

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

**CIRCOLARE N. 32 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al 5 per mille - Anno 2023-

**CIRCOLARE N. 33 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Riforma fiscale - D.Lgs 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario-

**CIRCOLARE N. 34 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Procedure di compensazione di crediti dal 1° luglio 2024 - Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024;

**CIRCOLARE N. 35 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Risposta n. 144/2024 dell'Agenzia delle Entrate ad una istanza di interpello - Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l'attività sportiva praticata dai figli - Art. 51, comma 2, lett. f-bis, TUIR;

**CIRCOLARE N. 36 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: Benefici fiscali Associazioni Sportive Dilettantistiche - Decadenza in mancanza della documentazione dei requisiti richiesti dalla legge n. 398/1991 - Sentenza della Corte di Cassazione n. 13790 del 20 maggio 2024 ;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 16** inerente la modifica di Commissioni L.N.D..

**CIRCOLARE N. 12** avente per oggetto: Programma Antidoping stagione sportiva 2024/2025.

## **4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 272/A**

Si comunica che il CONI, con delibera n. 159/89, in data odierna, anche in attesa della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di cui all'articolo 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021, ha prorogato sino al 31 dicembre 2024 il termine di cui al punto 3 della deliberazione del Consiglio Nazionale n. 255 del 25 luglio 2023, secondo il quale le *“Associazioni e le Società sportive affiliate devono nominare entro il 1° luglio 2024 un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. 36/2021”*.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 273/A

Il Presidente Federale

- visto il Decreto-legge n. 89 pubblicato in data 29 giugno 2024;
- tenuto conto della necessità di procedere con alcuni adeguamenti agli artt. 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F);
- vista la delega all'uopo conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 27 giugno 2024;
- sentiti i Vice Presidenti Federali;
- sentiti i Presidenti delle Componenti federali;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., così come riportate nel testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> <b>I “Giovani Dilettanti”</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> <b>I “Giovani Dilettanti”</b></p>
<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge,</p>	<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge,</p>

ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con

ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con

la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

**Norme transitorie in applicazione dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021**

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino prima un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024, per i calciatori che, al 1° luglio

la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

**Norme transitorie**

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società **dalla** stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio **2025**, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, **a partire dal 1° luglio 2025, prima** un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società **dalla** stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio **2025**, per i calciatori che, al 1° luglio

<p>2023, siano in continuità di tesseramento.</p> <p>Per detti calciatori, il tesseramento permane:</p> <p>a) fino al 30 giugno 2025 se sono nati negli anni 2003 e 2004, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società;</p> <p>b) fino al 30 giugno 2026, se sono nati nel primo semestre del 2005, salvo che non stipulino prima - nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND - un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e alle lettere a) e b) del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2002 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2024, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>	<p>2023, siano in continuità di tesseramento.</p> <p><b>Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30 giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati della LND.</b></p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni <b>2004</b> e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno <b>2025</b>, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>I “giovani di serie”</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> <b>I “giovani di serie”</b></p>
<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della</p>

<p>stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il</p>	<p>stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.</p> <p>2. Il calciatore/calciatrice “giovane di serie” è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>2 bis. La società per la quale è tesserato/a il/la “giovane di serie”, senza contratto di apprendistato, ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di apprendistato professionalizzante di durata massima triennale e che comunque non può scadere oltre la stagione che ha inizio nell'anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il</p>
---	---

<p>diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.</p> <p>Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;</li><li>b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;</li><li>c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;</li><li>d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.</li></ul> <p>Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli</p>	<p>diciannovesimo anno di età. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.</p> <p>Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;</li><li>b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;</li><li>c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C;</li><li>d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.</li></ul> <p>Tale diritto matura a condizione che le presenze si siano verificate, in un'unica stagione sportiva, per la medesima società.</p> <p>4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Agli effetti della durata massima si considerano anche gli</p>
--	--

<p>eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.</p> <p>6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.</p> <p>7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.</p> <p><b>Norme transitorie</b></p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.</p>	<p>eventuali rinnovi sottoposti a condizione.</p> <p>5. Nel caso di calciatore/calciatrice “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore/calciatrice.</p> <p>6. Il calciatore e la calciatrice “giovane di serie” in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.</p> <p>7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.</p> <p><b>Norme transitorie</b></p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/calciatrici che si tesserano con una nuova società <b>dalla</b> stagione sportiva 2023/2024.</p> <p>Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio <b>2025</b>, per i/le calciatori/calciatrici che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.</p>
--	--

<p>Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</p> <p>Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.</p> <p>Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (includere le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell’entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall’ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.</p> <p>Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato dal 1° giugno 2024 al 30 giugno 2024.</p> <p><b>Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024</b></p> <p>Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà</p>	<p>Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati/e come “giovani di serie” prima del 1° luglio 2023, l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno <b>2025</b>, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.</p> <p>Il comma 2 bis trova applicazione dal 1° luglio 2024 per i calciatori/calciatrici che sottoscriveranno un nuovo tesseramento dalla stagione sportiva 2024/2025. Detta disposizione transitoria trova applicazione anche per coloro che si sono ritesserati ai sensi del C.U. 212/A del 14 maggio 2024.</p> <p>Le società che hanno tesserato calciatori/calciatrici come Giovani di Serie sottoscrivendo un contratto di apprendistato (includere le società che hanno sottoscritto con i calciatori contratti di apprendistato ad efficacia differita) prima dell’entrata in vigore del comma 2 bis mantengono il diritto di stipulare con gli/le stessi/stesse il primo contratto di calciatore/calciatrice professionista previsto dall’ultimo capoverso del comma 2 vigente fino alla introduzione del comma 2 bis.</p> <p>Il comma 2 bis trova altresì applicazione per i calciatori/calciatrici tesserati/e come Giovani di Serie entro il 30 giugno 2023 ed il diritto ivi previsto deve essere esercitato <b>nell’ultimo mese di durata del tesseramento, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.</b></p> <p><b>Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024</b></p> <p>Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà</p>
--	---

<p>comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.</p> <p>A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.</p> <p>B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.</p> <p>Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.</p> <p>In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.</p> <p>In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A</p>	<p>comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.</p> <p>A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.</p> <p>B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.</p> <p>Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.</p> <p>In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.</p> <p>In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A</p>
--	--

del 5.07.2021.	del 5.07.2021.
<b>Art. 106</b> <b>Decadenza dal tesseramento di calciatori/ calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”</b>	<b>Art. 106</b> <b>Decadenza dal tesseramento di calciatori/ calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”</b>
<p>1. I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:</p> <p>a) rinuncia da parte della società;  b) accordo tra le parti;  c) inattività del calciatore/calciatrice;  d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;  e) cambiamento di residenza del calciatore/ calciatrice;  f) abrogato;  g) abrogato;  h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno 2024 in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.</p> <p>2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.</p> <p>3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.</p> <p>4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.</p>	<p>1. I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” e i/le “giocatori/giocatrici di Calcio a 5” decadono dal tesseramento per la società, nei seguenti casi:</p> <p>a) rinuncia da parte della società;  b) accordo tra le parti;  c) inattività del calciatore/calciatrice;  d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;  e) cambiamento di residenza del calciatore/ calciatrice;  f) abrogato;  g) abrogato;  h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” o, per i calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” i cui tesseramenti si protraggono oltre il 30 giugno <b>2025</b> in virtù della proroga prevista dalla norma transitoria all’art. 32, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato.</p> <p>2. I calciatori e le calciatrici “giovani di serie” possono decadere dal tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.</p> <p>3. Le operazioni di decadenza dal tesseramento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.</p> <p>4. I calciatori tesserati con una medesima società sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno decadere dal tesseramento, distintamente, per le singole attività.</p>

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 274/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 29 giugno 2024;
- ravvisata la necessità di modificare i termini in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili, di cui al Comunicato Ufficiale n. 226/A del 24 maggio 2024;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare i termini in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 PER SOCIETA' DI SERIE A, B E C MASCHILI**

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematica dedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.

**1. Controlli, garanzie, visto esecutività**

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente tramite la piattaforma federale dedicata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza.

In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo) in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2025. Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2024/2025. I suddetti premi e/o indennizzi dovranno, in ogni caso, essere richiesti entro il termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso del calciatore nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

Ai fini delle previsioni di cui all'art. 90 delle NOIF, per "sessione estiva" si intende il periodo tra il 27 maggio 2024 e il 1° gennaio 2025, mentre per "sessione invernale" si intende il periodo tra il 2 gennaio 2025 e il giorno antecedente la data di apertura della sessione estiva della stagione sportiva 2025/2026.

## **2. Accordi preliminari**

Richiamata la normativa di cui all'art. 105, commi 1 e 2, e all'art. 105 bis, commi 1 e 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito:

a) alle società e ai calciatori stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari da lunedì 27 maggio 2024 e fino a domenica 30 giugno 2024, purché tali accordi non interessino società e calciatori, dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi;

b) alle società, agli allenatori, ai preparatori atletici ed agli operatori sanitari, con contratto in scadenza al 30 giugno 2024, stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari da lunedì 27 maggio 2024 e fino a domenica 30 giugno 2024, purché tali accordi non interessino società, allenatori e preparatori atletici dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2024 saranno passati agli atti privi di efficacia.

## **3. Opzioni e controopzioni - artt. 101, comma 6, 6 bis, e 103, comma 2, N.O.I.F.**

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2023/2024 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2022/2023 deve essere effettuato:

- *da mercoledì 12 giugno 2024 a venerdì 14 giugno 2024 per le opzioni;*
- *da sabato 15 giugno 2024 a lunedì 17 giugno 2024 per le controopzioni.*

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, inviato a mezzo PEC alla stessa per conoscenza e al Dipartimento o Comitato della società dilettantistica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024*

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei (anche biennali) stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

#### **4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un'ulteriore stagione sportiva (art. 103 comma 7 N.O.I.F.)**

– da mercoledì 12 giugno 2024 a venerdì 14 giugno 2024.

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

#### **5. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori “Giovani di Serie” – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori “Giovani di Serie” (primo tesseramento, tesserati come “giovani” per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come “giovane di serie” e/o svincolati a qualsiasi titolo) può essere richiesto nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a sabato 31 maggio 2025.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40 comma 3 e comma 3 bis delle NOIF.

b) Calciatori “Professionisti” e “Apprendisti Prof.” – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof.” di seguito indicati dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof” con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2024 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof” svincolati entro il 30 giugno 2024 o calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof”, “Giovani di Serie”, “giovani dilettanti” e “non professionisti” svincolati ex artt. 32, 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110, 114 comma 4 e 117 bis delle N.O.I.F.:

- da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.

b2) Calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof” con precedente rapporto, risolto ai sensi dell’articolo 117 N.O.I.F. nel corso della stagione sportiva 2024/2025:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

Un eventuale nuovo contratto da “professionista” o “Apprendista Prof” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della stagione sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024— autonoma sottoscrizione;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 – con consenso della società dilettantistica;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

## **6. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.**

Il trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o “non professionista” ai sensi dell’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

#### **7. Cessione di contratto stipulato con calciatori “professionisti” o “Apprendisti Prof” - artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.**

La cessione di un contratto stipulato con calciatore “professionista” o “Apprendista Prof.” può avvenire nei seguenti periodi:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024*
- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025*

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all'estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

#### **8. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori mai tesserati all'estero**

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista), dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024*
- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025*

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserati all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025

c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti”, “Apprendisti Prof” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro mercoledì 31 luglio 2024, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 29 marzo 2025

d) La richiesta di tesseramento di calciatori “Giovani di Serie”, che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

– da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 31 maggio 2025

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori “Giovani di Serie” che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserati all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

– da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 31 maggio 2025

I calciatori “Giovani di Serie” tesserati ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” ovvero sottoscrivere un contratto di apprendistato a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

## **9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori “professionisti” e “Apprendisti Prof.” - art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025.

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

## **10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di**

### **contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)**

*- da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 17 agosto 2024 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*

*- da giovedì 2 gennaio 2025 a sabato 18 gennaio 2025 ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025.*

L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente al calciatore.

### **11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)**

*- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*

*- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025.*

### **12. Tesseramento in deroga calciatori "professionisti" e "Apprendisti Prof." con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti**

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori "professionisti" e di massimo 2 calciatori "Apprendisti Prof.", il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da lunedì 1° luglio 2024 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

- *da sabato 31 agosto 2024 a venerdì 13 dicembre 2024*

- *da martedì 4 febbraio 2025 a domenica 23 febbraio 2025*

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da sabato 31 agosto 2024 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

- *da martedì 4 febbraio 2025 a domenica 23 febbraio 2025*

c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, un professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserato al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

### **13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

**a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma per rapporto di addestramento tecnico di calciatori classe 2005 "Giovani di Serie", in continuità di tesseramento dal 30 giugno 2023 e privi di contratto di apprendistato;**

- *da lunedì 1° luglio 2024 a domenica 14 luglio 2024 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);*

b) art. 33/2 N.O.I.F.: diritto di stipula del primo contratto da "professionista" da parte della Società con calciatori "Giovani di Serie" al termine del periodo di Apprendistato e riconferma calciatori classe 2004 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico (norme transitorie **art. 33 N.O.I.F. in applicazione dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021**):

- *da sabato 1° giugno 2024 a domenica 30 giugno 2024 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);*

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- *da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 15 luglio 2024 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);*

- *da domenica 1° dicembre 2024 a lunedì 16 dicembre 2024 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);*

d) art. 102/4 N.O.I.F.: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2022/2023:

- lunedì 1° luglio 2024 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

e) Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2024, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma dei calciatori “Giovani di Serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025 (diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).

#### **14. Termini di decorrenza**

La decorrenza del tesseramento e, per i “professionisti”, “Apprendisti Prof.” e “Giovani di Serie” con contratto di apprendistato, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza.

Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di deposito o di registrazione.

#### **15. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti**

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno liquidati (fatto salvo quanto disposto al successivo punto 16 valido per le sole società di Serie A e di Serie B) previa effettuazione di tutti gli adempimenti a copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali previsti dal presente comunicato, in stanza di compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri ed alle seguenti scadenze:

A) operazioni poste in essere dal 1° luglio 2024 al 30 agosto 2024, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2024 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

-n. 1 rata pari al 20% del saldo finanziario della stagione sportiva 2024/2025;

-n. 8 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2024/2025;

-n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2024/2025.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nei successivi punti i), ii);

- le restanti 8 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre 2024 e fino al 30 aprile 2025; rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 30 novembre 2024.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 20% a partire dal mese di settembre 2024;
- le restanti 8 rate con cadenza mensile a partire dal mese di ottobre 2024;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con regolazione finanziaria del rateo a partire dal mese di dicembre 2024.

B) Operazioni poste in essere dal 2 gennaio 2025 al 3 febbraio 2025:

- n. 1 rata pari al 70% del saldo finanziario della stagione sportiva 2024/2025;
- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo finanziario della stagione sportiva 2024/2025,
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali del saldo finanziario della stagione sportiva 2024/2025.

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi passivi, la stessa dovrà avvenire a cura delle società debentrici come segue:

- n. 1 rata del 70%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario in coerenza con i termini indicati nel successivo punto iii);
- le restanti 3 rate, assistite dalle garanzie di cui ai successivi paragrafi, con pagamento entro il termine di ciascun mese a partire dal 28 febbraio 2025 e fino al 30 aprile 2025;
- rata unica per i rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e ai Comitati Regionali, da regolarsi entro il termine del 28 febbraio 2025;

Per quanto attiene la modalità di regolazione finanziaria dei ratei di cui sopra, in presenza di saldi attivi, la stessa avverrà a cura delle Leghe di competenza come segue:

- n. 1 rata del 70% a partire dal mese di febbraio 2025;
- le restanti 3 rate con cadenza mensile a partire dal mese di marzo 2025;
- n. 1 rata pari al 100% solamente per i rapporti tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale e Comitati Regionali con liquidazione del rateo a partire dal mese di marzo 2025.

I termini di deposito delle garanzie dirette ad assistere le rateizzazioni di cui ai superiori punti A) e B) saranno i seguenti:

i) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2024 devono essere effettuati dalle società di Serie A, B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante da operazioni di campagna trasferimenti

effettuate negli anni precedenti, entro il termine perentorio del 9 agosto 2024 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Per quanto attiene la corresponsione da parte delle società debtrici della rata del 20%, da pagarsi “a pronti” a mezzo bonifico bancario, la stessa potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Tali operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

ii) Gli adempimenti di cui al punto A), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° agosto 2024 ed entro il 30 agosto 2024, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto i) che precede, devono essere effettuati dalle società di Serie A, di Serie B e Serie C, entro il termine perentorio del 9 settembre 2024, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debtrici entro il 30 agosto 2024, la prima rata del 20% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 8 rate. Resta fermo il termine perentorio del 9 settembre 2024 per il pagamento della prima rata pari al 20% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro

iii) Gli adempimenti di cui al punto B), nonché il deposito delle garanzie dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 gennaio 2025 ed entro il 3 febbraio 2025, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto ii) che precede, devono essere effettuati entro il termine perentorio del 10 febbraio 2025 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega. Qualora le operazioni fossero garantite da parte delle società debtrici entro il 3 febbraio 2025, la prima rata del 70% potrà essere alternativamente garantita unitamente alle restanti 3 rate. Resta fermo il termine perentorio del 10 febbraio 2025 per il pagamento della prima rata pari al 70% del saldo passivo. Le suddette operazioni dovranno essere assistite dalle garanzie previste dal successivo punto 17 eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società di Serie A possono prevedere l’effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche sportive, con le modalità ed i limiti fissati dal competente organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l’ultima rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l’importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell’ammontare dell’intera operazione.

D) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni sportive, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

E) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Serie

C possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti in due stagioni sportive.

F) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra Società appartenenti a Leghe Professionistiche e Società appartenenti a Dipartimento Interregionale o Comitati Regionali devono prevedere l'effettuazione dei pagamenti in un'unica stagione sportiva.

G) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

H) Relativamente al punto D) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto, il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l'importo della terza rata non può essere superiore all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

I) Relativamente al punto E) che precede, negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell'intero ammontare dell'operazione.

J) L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati, deve essere registrato (anche in caso di prestiti biennali) il primo giorno della stagione sportiva successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

K) Relativamente ai punti C), D) ed E) che precedono, sono sempre fatti salvi gli accordi di rateizzazione consentiti all'atto del deposito degli accordi economico-finanziari originari (inclusi gli accordi preliminari) e ciò anche nelle ipotesi in cui una o entrambe le società contraenti cambino Lega di appartenenza.

## **16. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B**

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15.

I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell'accordo di trasferimento. In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell'importo complessivo dell'operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L'avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPNB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga)

e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti da depositarsi in Lega (utilizzando esclusivamente gli appositi moduli predisposti dalla LNPA e dalla LNPB), che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L'obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali), in deroga a quanto previsto dal punto 15 lett. I), il primo giorno della finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF.

I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 15. Per le società la contabilizzazione avviene sempre all'avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all'attuazione dell'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 17, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all'obbligo di cui all'art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell'apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

(b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest'ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

## **17. Garanzie**

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 15 e 16, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza;

b) polizza fideiussoria assicurativa per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza.

b.1) Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell'Albo IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private:

- con un rating minimo A3 se accertato dalla *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch*, o "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating* o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali; ovvero
- con un rating minimo Baa3 se accertato dalla *Moody's* o BBB se accertato da *Standards & Poor's* o da *Fitch* e a condizione che l'impresa di assicurazione possieda un volume premi complessivo nei rami danni non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 e abbia un patrimonio netto non inferiore a Euro 2.000.000.000,00.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

b.2) Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che:

- siano iscritte nell'Albo IVASS;
- siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private;
- abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;
- in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione.

L'impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell'Autorità di Vigilanza Italiana.

c) In alternativa alle garanzie di cui alle superiori lettere a), b) le società di Serie B e di Serie C possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*), presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia o presso società soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte di banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso le Leghe, l'originale del deposito a garanzia a favore delle medesime.

Nel caso in cui il deposito a garanzia sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'*escrow agent*.

L'accettazione delle garanzie è, in ogni caso, subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società ed esplicita dichiarazione di rinuncia alla opponibilità al creditore garantito delle eccezioni di cui all'art.1945 del codice civile, nonché, per le società di Serie B e di Serie C, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

Non sarà in alcun modo possibile utilizzare i saldi attivi delle annualità in compensazione o comunque a copertura dei saldi passivi delle restanti annualità.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell'escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

## **18. Sanzioni**

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

- a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l'art. 10 punto 6, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l'art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;
- b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o "Giovani di Serie" dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;
- c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall'art. 31, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art.

8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025;

d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l'organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 275/A**

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 29 giugno 2024;
- ravvisata la necessità di modificare i termini in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A femminile di cui al Comunicato Ufficiale n. 230/A del 30 maggio 2024;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare i termini in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A Femminile, di cui all'allegato A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 PER SOCIETA' DI SERIE A FEMMINILE

La data di deposito delle richieste di tesseramento presso la piattaforma federale telematicadedicata stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento, fatti salvi i casi per cui è prevista la decorrenza a far data dalla comunicazione della F.I.G.C.

**1. Controlli, garanzie, visto esecutività**

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche.

La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 14, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla F.I.G.C. tramite la piattaforma federale dedicata. La calciatrice può essere utilizzata dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della F.I.G.C..

In particolare, per le calciatrici professioniste, le società non potranno utilizzare le stesse prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l'assenso espresso della società titolare del precedente rapporto.

Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dalla calciatrice. Ricevuto il visto di esecutività l'accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi determinati con criteri analiticamente definiti che potranno essere inseriti (se non previsti nell'originario accordo), modificati o annullati (in presenza di condizione non ancora verificatasi alla data di deposito dell'accordo modificativo), in qualsiasi momento entro il 28 febbraio 2025.

Entro il medesimo termine sarà, inoltre, possibile modificare premi e/o indennizzi (alla duplice condizione che l'evento condizionante non si sia ancora verificato e che il suo eventuale avveramento sia successivo alla data del deposito dell'accordo modificativo) relativi ad accordi depositati nelle stagioni sportive precedenti alla 2024/2025. I suddetti premi e/o indennizzi dovranno, in ogni caso, essere richiesti entro il termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati.

La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l'assenso della calciatrice, nella forma della sottoscrizione autografa dell'accordo stesso.

## **2. Accordi preliminari**

Richiamata la normativa di cui all'art. 105, commi 1 e 2, e all'art. 105 bis, commi 1 e 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito:

a) alle società e alle calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari da lunedì 3 giugno 2024 e fino a domenica 30 giugno 2024, purché tali accordi non interessino società e calciatori, dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi;

b) alle società, agli allenatori, ai preparatori atletici ed agli operatori sanitari, con contratto in scadenza al 30 giugno 2024, stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica federale, accordi preliminari da lunedì 3 giugno 2024 e fino a domenica 30 giugno 2024.

I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2024 saranno passati agli atti privi di efficacia.

## **3. Opzioni e controopzioni – artt. 101, comma 6, 6 bis, e 103, comma 2, N.O.I.F.**

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2023/2024 deve essere effettuato:

*- da mercoledì 12 giugno 2024 a venerdì 14 giugno 2024, per le opzioni;*

*- da sabato 15 giugno 2024 a lunedì 17 giugno 2024, per le controopzioni.*

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, inviato a mezzo PEC alla stessa per conoscenza e al Dipartimento o Comitato della società dilettantistica.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei (anche biennali) stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

#### **4. Esercizio della società cessionaria di prolungare unilateralmente la cessione temporanea di contratto di un ulteriore stagione sportiva (art. 103, comma 7, N.O.I.F.)**

- da mercoledì 12 giugno 2024 a venerdì 14 giugno 2024.

L'esercizio di prolungare unilateralmente deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

#### **5. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

##### **a) Calciatrici "Giovani di Serie" – art. 39, comma 1, N.O.I.F.**

Il tesseramento delle calciatrici "Giovani di Serie" (primo tesseramento, tesserate come "giovani" per la medesima società professionistica che ne richiede il tesseramento come "giovane di serie" e/o svincolate a qualsiasi titolo) può essere richiesto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a sabato 31 maggio 2025.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento, fatto salvo quanto diversamente previsto per le ipotesi di cui all'art. 40, commi 3 e 3 bis, delle N.O.I.F.

##### **b) Calciatrici "Professioniste" e "Apprendiste Prof." – art. 39, comma 3, N.O.I.F.**

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 12, la richiesta di tesseramento di calciatrici "professioniste" e "Apprendiste Prof." di seguito indicate dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

b1) Calciatrici "professioniste" e "Apprendiste Prof." con precedente rapporto scaduto entro il 30

giugno 2024 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” svincolate entro il 30 giugno 2024 o calciatrici professioniste, Apprendiste Prof., Giovani di Serie, giovani dilettanti e non professioniste svincolate ex artt. 32, 32 bis, 42, 107, 108, 109, 110 e 114, comma 4, e 117 bis delle N.O.I.F.:

- da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.

b2) Calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” con precedente rapporto risolto ai sensi dell’articolo 117 delle N.O.I.F. nel corso della stagione sportiva 2024/2025:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

b3) Un eventuale nuovo contratto da “professionista” e “Apprendista Prof.” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale, conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie A Femminile della stagione sportiva 2023/2024 al Campionato di Serie B Femminile, può essere sottoscritto:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – autonoma sottoscrizione;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – con consenso della società dilettantistica;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

**6. Trasferimenti calciatrici “Giovani di Serie”, “Giovani Dilettanti” o “non professioniste” – artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.**

Il trasferimento di una calciatrice “Giovane di Serie” tra Società Professionistiche e il trasferimento di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista” ai sensi dell’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

#### **7. Cessione di contratto stipulato con calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” – artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.**

La cessione di un contratto stipulato con calciatrice “professionista” e “Apprendista Prof.” può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F.

La cessione di contratto dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

Per le cessioni di contratto all’estero si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

#### **8. Calciatrici provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici mai tesserate all’estero**

a) Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, la richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera (con lo status di dilettante o con quello di professionista), dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

Il mancato deposito della richiesta di tesseramento secondo le modalità sopra indicate comporterà il rigetto della richiesta di tesseramento.

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserate all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;

- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.

c) La richiesta di tesseramento di calciatrici “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” che sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia nella precedente stagione sportiva della Federazione di provenienza terminata entro mercoledì 31 luglio 2024, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 29 marzo 2025.

d) La richiesta di tesseramento di calciatrici “Giovani di Serie”, che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se provenienti da Federazione estera, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 31 maggio 2025.

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatrici “Giovani di Serie” che non sottoscrivono un contratto di apprendistato, se mai tesserate all'estero, dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nel seguente periodo:

- da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 31 maggio 2025.

Le calciatrici “Giovani di Serie” tesserate ai sensi delle lettere d) ed e) possono acquisire lo status di “professionista” ovvero sottoscrivere un contratto di apprendistato a partire dalla prima finestra trasferimenti successiva alla data di decorrenza del tesseramento come giovane di serie.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

**9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” - art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- *da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*
- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025.*

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

#### **10. Diritto di recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)**

- *da lunedì 1° luglio 2024 a sabato 17 agosto 2024 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*
- *da giovedì 2 gennaio 2025 a sabato 18 gennaio 2025 ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025.*

L'esercizio del diritto di recesso deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo digitale generato dal portale federale.

A pena di nullità tale modulo deve essere depositato nei predetti termini presso la piattaforma federale telematica. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere inviato a mezzo raccomandata a/r o mezzo equipollente alla calciatrice.

#### **11. Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (artt. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)**

- *da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;*
- *da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025.*

#### **12. Tesseramento in deroga calciatrici “professioniste” e “Apprendiste Prof.” con rapporto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti**

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 3 calciatrici "professioniste" e di massimo 3 calciatrici "Apprendiste Prof.", il cui rapporto con la precedente società sia scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora dette calciatrici provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da lunedì 1° luglio 2024 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti:

*- da giovedì 12 settembre 2024 a venerdì 13 dicembre 2024;*

*- da martedì 4 febbraio 2025 a domenica 23 febbraio 2025.*

b) Contratto scaduto, consensualmente risolto e/o la cui risoluzione sia stata deliberata in via definitiva dal competente Organo di Giustizia da giovedì 12 settembre 2024 alla fine del secondo periodo di campagna trasferimenti:

*- da martedì 4 febbraio 2025 a domenica 23 febbraio 2025.*

c) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice professionista il cui contratto è terminato e/o risolto per comprovati motivi legati all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha il diritto di essere tesserata al di fuori dei periodi di tesseramento annuali fissati dalla Federazione, indipendentemente dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

d) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento per rimpiazzare temporaneamente una calciatrice in maternità. Il periodo del contratto della calciatrice sostitutiva deve, a meno di pattuizioni tra le parti, iniziare dal momento della data di tesseramento e terminare il giorno precedente all'inizio della prima finestra di tesseramento successiva al ritorno della calciatrice che ha usufruito del congedo di maternità.

e) In deroga all'art. 6.1 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, una calciatrice può essere tesserata al di fuori di una finestra di tesseramento a seguito del termine del

congedo di maternità di cui ha potuto usufruire, in base al suo stato contrattuale.

### **13. Termini annuali richiesti da norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette adeterminazioni annuali:

**a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma per rapporto di addestramento tecnico di calciatori classe 2005 “Giovani di Serie”, in continuità di tesseramento dal 30 giugno 2023 e privi di contratto di apprendistato;**

**- da lunedì 1° luglio 2024 a domenica 14 luglio 2024 (vale la data di deposito presso la piattaforma federale telematica);**

**b) art. 33, comma 2, delle N.O.I.F.: riconferma calciatrici classe 2003 e 2004 “Giovani di Serie” per primo contratto professionistico (**norme transitorie art. 33 N.O.I.F. in applicazione dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021**);**

**- da sabato 1° giugno 2024 a domenica 30 giugno 2024 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).**

**c) art. 107 delle N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatrici “Giovani di Serie”:**

**- da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 15 luglio 2024 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica);**

**- da domenica 1° dicembre 2024 a lunedì 16 dicembre 2024 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).**

**d) art. 102/4 N.O.I.F: esercizio del diritto di opzione, per il riacquisto del diritto alle prestazioni sportive della calciatrice, previsto nelle cessioni definitive dei contratti relativi alla stagione sportiva 2022/2023:**

**- lunedì 1° luglio 2024 – (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).**

**e) Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla FIGC entro il 31 dicembre 2024, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma delle calciatrici “Giovani di Serie” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025 (diverse da quelle di cui alla precedente lettera a).**

### **14. Termini di decorrenza**

La decorrenza del tesseramento e, per le “professioniste”, “Apprendiste Prof.” e “Giovani di Serie” con contratto di apprendistato, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la F.I.G.C., purché venga concesso il visto di esecutività da parte della F.I.G.C., mentre l’utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di

esecutività da parte della F.I.G.C..

Per le calciatrici provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l'utilizzazione sportiva della calciatrice sarà possibile dal giorno successivo a tale data.

L'esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la F.I.G.C., nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l'ordine di arrivo o di deposito o di registrazione.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 276/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 29 giugno 2024;
- ravvisata la necessità di modificare i termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025, di cui al Comunicato Ufficiale n. 244/A del 14 giugno 2024;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare i termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

All A)

**TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

**1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

**a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"**

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al **31 gennaio 2025**.

**b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"**

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti/e", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

**c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.**

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 - autonoma sottoscrizione;
- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 - con consenso della società dilettantistica;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 - con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 31 luglio 2024 – autonoma sottoscrizione;
- da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024 – con consenso della società dilettantistica;
- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

~~e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):~~

- a) — da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 28 agosto 2024;
- b) — da martedì 3 dicembre 2024 a martedì 10 dicembre 2024.

## 2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;
- b) da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.

L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati

e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per Società professionistiche.

## **2.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra Società “non professionistiche” partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- b) **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente alla LND a Società “non professionistica” appartenente alla Divisione Serie B femminile può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- c) **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- d) **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

## **3. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;**
- b) **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

## **4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;**
- b) **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria

#### **4.bis Trasferimenti temporanei di calciatori professionisti, "apprendisti prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche**

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 226/A del 24 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatori professionisti e "apprendisti prof":

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

#### **5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani dilettanti" o "non professioniste" da Società dilettantistiche a Società professionistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "Giovane Dilettante" o "non professionista", da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- b) **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

#### **5.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste, "Apprendiste prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche**

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 230/A del 30 maggio 2024 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste e "apprendiste prof":

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

#### **6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani di Serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

**a) da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**

**b) da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

### **7. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il calciatore “Giovane Dilettante” trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 3, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori “non professionisti” compresi nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento, o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

La calciatrice “Giovane Dilettante” trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **31 Marzo 2025**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2024/2025, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro il **31 Marzo 2025** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici “non professioniste” comprese nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il relativo accordo di trasferimento o la cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati ed il Dipartimento di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

### **8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

**- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.**

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

## **9. Calciatori e calciatrici italiani e stranieri provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero**

### **a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera**

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

### **b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero**

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

#### c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **31 Gennaio 2025**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **10. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici “non professionisti/e”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani di serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti” tra Società dilettantistiche:

- **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024.**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.**

Per i calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024.**

b2) Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024.**

b3) L’inclusione in “lista di svincolo” di un calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista o “Apprendista Prof” a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2023/2024 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

**- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 30 agosto 2024 – autonoma sottoscrizione**

**- da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025 – con consenso della Società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

## **TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”**

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici “Giovani” tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

**- da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024.**

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

## **11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale**

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo **dal 16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 277/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 29 giugno 2024;
- ravvisata la necessità di modificare i termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND per la stagione sportiva 2024/2025 di cui al Comunicato Ufficiale n. 245/A del 14 giugno 2024;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare i termini in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla LND, per la stagione sportiva 2024/2025, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

### **1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

#### **a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"**

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino a **martedì 13 maggio 2025**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

#### **b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"**

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 31 marzo 2025.**

I/le giocatori/giocatrici tesserati come “non professionisti/e”, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell’art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

## **2. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

**a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024**

**b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025**

L’accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

**2bis) ~~Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di giocatori/giocatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nati/e negli anni 2003 e 2004 e nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):~~**

**~~a) da lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;~~**

**~~b) da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025.~~**

## **3. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici “non professionisti/e” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

#### **4. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

**- da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025.**

È fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater, 40 quinquies e 95, comma 2, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica)

Un/a tesserato/a come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

#### **5. Giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero**

##### **a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera**

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **31 Gennaio 2025**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente punto a) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo dei predetti calciatori, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

##### **b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero**

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro **venerdì 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro **il medesimo termine del 31 gennaio 2025**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

## **6. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a mercoledì 29 gennaio 2025**

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e”, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a di competenza entro i termini sottoindicati:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024**

Per i giocatori/giocatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” l’inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **mercoledì 24 luglio 2024**.

Liste di svincolo suppletive:

E’ consentita l’inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024**.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **giovedì 12 dicembre 2024**.

L’inclusione in “lista di svincolo” di un giocatore/giocatrice “non professionista” o “giovane dilettante”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **lunedì 16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2025**.

### **TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI “GIOVANI”**

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici “Giovani” tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- **lunedì 2 dicembre 2024 a lunedì 16 dicembre 2024**

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data da **martedì 17 dicembre 2024**.

### **11. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale**

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non professionisti” in scadenza al 30 giugno 2025, è fissato nel periodo dal **16 maggio al 25 giugno 2025**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 278/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 273/A del 29 giugno 2024;
- ravvisata la necessità di modificare i termini in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2024/2025, per le società della Divisione Serie B Femminile di cui al Comunicato Ufficiale n. 246/A del 14 giugno 2024;
- visto lo Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare i termini in materia di tesseramento, relativi alla stagione sportiva 2024/2025, per le società della Divisione Serie B Femminile, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**TERMINI E DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 PER SOCIETA' DELLA DIVISIONE SERIE B FEMMINILE**

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla F.I.G.C..

La data di deposito telematico (apposizione della marca temporale) delle richieste di tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Divisione Serie B Femminile, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della stessa.

L'utilizzazione sportiva della calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 N.O.I.F.

**1. Variazioni di tesseramento**

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, di seguito riportati:

**a) Calciatrici "giovani dilettanti"**

Il tesseramento delle calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, fino al **13 maggio 2025**.

Le calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

**b) Calciatrici "non professioniste"**

Il tesseramento delle calciatrici "non professioniste" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere richiesto:

**- dal 1° luglio 2024 al 31 marzo 2025.**

Le calciatrici tesserate come "non professioniste", ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al 31 gennaio 2025.

**~~e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante al Campionato di Serie B Femminile, da parte di calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2024 (nate negli anni 2003 in poi):-~~**

**~~a) — da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 28 agosto 2024;~~**

**~~b) — da martedì 3 dicembre 2024 a martedì 10 dicembre 2024.~~**

## **2. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e della Lega Nazionale Dilettanti**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **dal lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024**

L’accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti al Campionato di Serie B Femminile di calciatrici “giovani dilettanti” o “non professioniste” tesserate per Società professionistiche.

## **3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici “giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” nell’ambito delle Società partecipanti alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **dal lunedì 1° luglio 2024 a lunedì 30 settembre 2024;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**

L’accordo di trasferimento di una calciatrice, o la cessione del contratto di una calciatrice, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

## **4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “giovani di serie” a Società della Divisione Serie B Femminile**

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “giovane di serie” da una società professionistica a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, può avvenire, nel rispetto degli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

## **5. Trasferimenti temporanei di calciatrici “professioniste” “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società della Divisione Serie B Femminile – Art. 103, comma 9 N.O.I.F.**

Il trasferimento temporaneo di calciatrici professioniste “apprendista prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, nel rispetto dell’art. 103, comma 9, delle N.O.I.F., può essere effettuato:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a mercoledì 11 settembre 2024;**
- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025.**

#### **6. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103bis N.O.I.F.**

La risoluzione consensuale per i trasferimenti a titolo temporaneo, per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

La calciatrice “Giovane Dilettante”, trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 5, potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Divisione Serie B Femminile entro il **31 Marzo 2025**. Le liste di trasferimento della calciatrice “Giovane Dilettante”, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile ad opera della Società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

#### **7. Richiesta di tesseramento calciatrici professioniste o “apprendista prof” che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale**

Le Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento di calciatrici italiane e straniere che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 117, nel seguente periodo:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a venerdì 31 gennaio 2025**

È fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e dall’art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della Divisione Serie B Femminile (apposizione della firma elettronica) entro i termini sopra stabiliti.

Una calciatrice tesserata come professionista o come “apprendista prof” non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista o “apprendista prof”.

#### **8. Calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatrici straniere mai tesserate all’estero**

##### a) Calciatrici straniere

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **31 gennaio 2025**, e schierare in campo calciatrici straniere, sia extra-comunitarie che comunitarie,

provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all' art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile di acquisire a titolo temporaneo calciatrici provenienti da Federazione estera.

Le calciatrici straniere residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai state tesserate per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della Divisione Serie B Femminile sono parificate, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, alle calciatrici italiane.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le calciatrici con cittadinanza britannica sono considerate cittadine di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi degli artt. 40 quater, i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile, di calciatrici cittadine di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie.

Le calciatrici tesserate a norma del presente punto a) possono essere trasferite o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, il trasferimento o lo svincolo delle predette calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2024/2025, non consentirà alle società di tesserare un'ulteriore calciatrice extracomunitaria proveniente/provenuta da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle NOIF.

#### b) Calciatrici italiane

Le società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il **31 gennaio 2025**, di calciatrici italiane provenienti da Federazioni estere.

Tali richieste di tesseramento devono essere inviate, per via telematica, all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Una calciatrice già tesserata come professionista all'estero non può essere tesserata come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

### **9. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari**

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F. (conversione del trasferimento da temporaneo a definitivo)

Il diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “giovani di serie” da società professionistiche a società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatrici “giovani dilettanti” da società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile a società professionistiche:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” tra Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile:

- **da giovedì 2 gennaio 2025 a lunedì 3 febbraio 2025**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” tra Società appartenenti alla Divisione Serie B Femminile e della Lega Nazionale Dilettanti:

- **da martedì 3 dicembre 2024 a mercoledì 18 dicembre 2024**, ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2024/2025.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo per calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti” con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate per via telematica presso la Divisione Serie B Femminile entro i seguenti periodi:

- **da lunedì 1° luglio 2024 a martedì 23 luglio 2024.**

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal 24 luglio 2024.

**Liste di svincolo suppletive:**

- **da lunedì 2 dicembre 2024 a mercoledì 11 dicembre 2024**

Il tesseramento delle calciatrici svincolate in questo periodo deve avvenire a far data dal 12 dicembre 2024.

La data di deposito telematico – apposizione della marca temporale – delle richieste presso la Divisione Serie B Femminile, entro i periodi sopraindicati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza dello svincolo.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatrici “giovani dilettanti”, in assenza di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento presso la Divisione Serie B Femminile dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **16 giugno 2025**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza dal tesseramento a far data dal 1° luglio 2025.

#### **10. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale**

Con apposito Comunicato Ufficiale, che sarà emanato dalla F.I.G.C. entro il 31 dicembre 2024, saranno stabiliti i termini e le modalità per la riconferma delle calciatrici “Giovani dilettanti” con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 21 dello Statuto Federale

### CONVOCA

l'Assemblea Federale Elettiva per il giorno 4 novembre 2024 alle ore 8:30 in prima convocazione ed alle ore 11:00 in seconda convocazione, in Roma presso l'Hotel Hilton Rome Airport, Via Arturo Ferrarin n. 2 – Fiumicino Aeroporto – Tel. 06 65258 con il seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Verifica dei poteri
- 2) Elezione del Presidente dell'Assemblea
- 3) Elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto federale
- 4) Elezione del Presidente Federale
- 5) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A

### DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati, sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 222/A del 22 maggio 2024, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, le Società, di cui agli elenchi allegati alla presente delibera, non hanno fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

Comitato/Divisione/Dipartimento: C.R. CALABRIA

DENOMINAZIONE	MATRICOLA	COMITATO/DIPARTIMENTO/ DIVISIONE	RIF. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'	DATA PUBBL. CU DECLARATORIO DI INATTIVITA'
GIALLOROSSI SCHOOL 87	203360	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
GIOVANILE SCANDALE A.S.D.	911252	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ANCINALE	912454	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
VIBO CALCIO A 5	914897	C.R. CALABRIA	C.U. N. 79	07/12/2023
CERVA	916346	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
REAL SILANA	916701	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
EUROPA	916824	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ORATORIO SAN PIO	918139	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
CALCIO GIOVANILE S.PIETRO	931485	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
SAN FRANCESCO	933326	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
AZZURRA 1998	933871	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
CHIARAVALLE	933884	C.R. CALABRIA	C.U. N. 34	28/09/2023
CORMAR FUTSAL REGGIO CAL	934934	C.R. CALABRIA	C.U. N. 163	09/05/2024
MIRABELLA	936763	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ACADEMY CASTROVILLARI	936977	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ORESTE ANGOTTI	938707	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SALES STYLE SOVERATO	938889	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
REAL SAN FRANCESCO ASD	939038	C.R. CALABRIA	C.U. N. 87	29/06/2017
ROGLIANESE CALCIO A 5	940712	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
ACQUAPPESA A.S.D.	942993	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
UNIONE SPORTIVA MARANO	944183	C.R. CALABRIA	C.U. N. 77	05/12/2023
CLERUS IMPERIALIS	947751	C.R. CALABRIA	C.U. N. 18	31/08/2023
SOCCER GEROCARNE	948207	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
DASA	948475	C.R. CALABRIA	C.U. N. 34	28/09/2023
NUOVA ANTONIMINESE 2018	949899	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
PERNOCARI CALCIO 1983	949976	C.R. CALABRIA	C.U. N. 66	16/11/2023
PUHERIU CALCIO	950191	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
ORATORIO SANT EUFEMIA	950385	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023

2018 FUTURA MONTEROSSO	950477	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
C5 SPORTING MONGRASSANO	952220	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
ROTA GRECA	952227	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SAN NICOLA CARFIZZI	952240	C.R. CALABRIA	C.U. N. 30	21/09/2023
REAL DAMPETIA	952309	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
CLETO	952479	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
NUOVA AIELLO	952501	C.R. CALABRIA	C.U. N. 34	28/09/2023
ARREDIAMO INSIEME	952554	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
SILVIO LONGOBUCCO	953202	C.R. CALABRIA	C.U. N. 179	30/06/2023
F.C. COTRONEI 2020	953287	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SERRATA	953418	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
GALATRO	953485	C.R. CALABRIA	C.U. N. 69	23/11/2023
SANT ELIA	954090	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
ACADEMY STRONGOLI	954231	C.R. CALABRIA	C.U. N. 45	12/10/2023
PRO FERPLAE	954233	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
CLUB QUADRIFOGLIO 97	954328	C.R. CALABRIA	C.U. N. 82	15/12/2023
NEW FUTSAL UMBRIATICO	954329	C.R. CALABRIA	C.U. N. 82	15/12/2023
DRAPIA	954371	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023
SPORTING CHIARAVALLE ASD	954939	C.R. CALABRIA	C.U. N. 82	15/12/2023
SSD PITBULLS	955399	C.R. CALABRIA	C.U. N. 49	20/10/2023
SAVELLI 2022	955449	C.R. CALABRIA	C.U. N. 62	09/11/2023

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASSELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2024/2025

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2024/2025, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche maschili

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento, tutela e protezione dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di 6 calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche maschili.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore e per non più di una calciatrice. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 5/A

### ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Il Consiglio Federale, nella riunione del 27 giugno 2024, viste le proposte in ordine allo sviluppo temporale dei Campionati Nazionali, avanzate dalle Leghe di competenza, ha approvato le date fissandole come segue:

### LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

<u>SERIE A ENILIVE</u>	inizio	18 agosto	2024
	termine	25 maggio	2025
	soste	8 settembre	2024
		13 ottobre	2024
		17 novembre	2024
		23 marzo	2025
	turni infrasettimanali	30 ottobre	2024

<u>COPPA ITALIA FRECCIAROSSA</u>	inizio	4 agosto	2024
	finale	14 maggio	2025

### LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

<u>SERIE BKT</u>	inizio	17 agosto	2024
	termine	9 maggio	2025
	turni infrasettimanali	27 agosto	2024
		29 ottobre	2024
		26 dicembre	2024
		1° maggio	2025
	Soste	7 – 8 settembre	2024

12 – 13 ottobre 2024  
16 – 17 novembre 2024  
22 – 23 marzo 2025

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

<u>CAMPIONATO SERIE C NOW</u>	inizio	25 agosto	2024
	termine	27 aprile	2025
	soste	29 dicembre	2024
<u>COPPA ITALIA SERIE C</u>	inizio	11 agosto	2024

**DIVISIONE SERIE A FEMMINILE PROFESSIONISTICA**

<u>SERIE A FEMMINILE EBAY</u>	inizio	31 agosto	2024
	termine	18 maggio	2025
<u>CAMPIONATO PRIMAVERA 1 FEMMINILE</u>	inizio	14 settembre	2024

**DIVISIONE SERIE B FEMMINILE**

<u>CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B FEMMINILE</u>	inizio	31 agosto	2024
	termine	18 maggio	2025
<u>CAMPIONATO PRIMAVERA 2 FEMMINILE</u>	inizio	14 settembre	2024

## LEGA NAZIONALE DILETTANTI

<u>CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D</u>	inizio	8 settembre	2024
	termine	4 maggio	2025
<u>CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE</u>	inizio	14 settembre	2024
	termine	12 aprile	2025
<u>COPPA ITALIA SERIE D</u>	inizio	25 agosto	2024
	termine	2 aprile	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C FEMMINILE</u>	inizio	8 settembre	2024
	termine	1° giugno	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A</u>	inizio	19 ottobre	2024
	termine	21 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE A</u>	inizio	16 marzo	2025
	termine	23 marzo	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A2 ELITE</u>	inizio	12 ottobre	2024
	termine	8 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE A2 ELITE</u>	inizio	16 marzo	2025
	termine	23 marzo	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE A2</u>	inizio	12 ottobre	2024
	termine	8 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE A2</u>	inizio	16 marzo	2025
	termine	23 marzo	2025
<u>CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE SERIE B</u>	inizio	12 ottobre	2024
	termine	8 giugno	2025
<u>COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE SERIE B</u>	inizio	16 marzo	2025
	termine	23 marzo	2025
<u>CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE A</u>	inizio	29 settembre	2024

termine 15 giugno 2025

COPPA ITALIA CALCIO A  
CINQUE FEMMINILE SERIE A

inizio 1° aprile 2025  
termine 6 aprile 2025

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE  
FEMMINILE SERIE B

inizio 13 ottobre 2024  
termine 8 giugno 2025

COPPA ITALIA CALCIO A  
CINQUE FEMMINILE SERIE B

inizio 1° aprile 2025  
termine 6 aprile 2025

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

Si pubblica, in allegato, il nuovo testo dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio deliberato dal Commissario *ad acta*, Avv. Michele SIGNORINI, con decreto del 19 giugno 2024 ed approvato dal Presidente del CONI con deliberazione n. 165/93 del 3 luglio 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

***FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO***

***STATUTO FEDERALE***

(approvato dal CONI in data 3 luglio 2024, con deliberazione n. 165/93 del Presidente del CONI)

# STATUTO DELLA FIGC

## TITOLO I LA FEDERAZIONE

### Art. 1 Definizione e natura

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA), avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi.
2. La FIGC è l'associazione delle società e delle associazioni sportive (le "società") che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio in Italia e degli altri organismi a essa affiliati che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine. I regolamenti federali disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti e degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
3. L'ordinamento della FIGC si ispira al principio di democrazia interna, senza alcuna limitazione, e garantisce la partecipazione all'attività sportiva e federale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nel rispetto dei Principi Fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate (d'ora in poi Principi Fondamentali) approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
4. La FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale e internazionale.
5. La FIGC è affiliata alla FIFA e all'UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale sono tenuti a:
  - a) osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
  - b) conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall'International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
  - c) rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell'UEFA;
  - d) riconoscere nei rapporti con la FIFA e l'UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell'UEFA;
  - e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4.

## **Art. 2**

### **Principi fondamentali**

1. La FIGC svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIFA, dell'UEFA, del Comité International Olympique (CIO), del CONI, in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.

2. La FIGC intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno del giuoco del calcio, salvaguardando la propria autonomia.

3. La FIGC, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La FIGC detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva.

4. La FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale.

4bis. La FIGC garantisce, e svolge ogni azione in tal senso, la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. Disposizioni attuative sono contenute nelle norme organizzative interne.

4ter. Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché e alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

5. La FIGC promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

5bis. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione nazionale o internazionale. Il divieto è regolato dal codice di giustizia sportiva.

6. Le fonti dell'ordinamento federale, nel rispetto dei Principi Fondamentali, sono nell'ordine:

- 1) lo Statuto federale;
- 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale;
- 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell'AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile.

## **Art. 3.**

### **Funzioni e obiettivi della FIGC**

1. Al fine di promuovere e disciplinare il giuoco del calcio, la FIGC esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) la cura delle relazioni calcistiche internazionali anche al fine dell'armonizzazione dei relativi calendari sportivi;
- b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle squadre nazionali;
- c) le funzioni regolatrici e di garanzia, con particolare riferimento alla giustizia sportiva, agli arbitri e ai controlli delle società;
- d) la promozione della scuola tecnica nazionale e dei vivai giovanili, anche attraverso la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
  - f) la disciplina dell'affiliazione alla FIGC di società e associazioni nonché la disciplina del tesseramento delle persone;
  - g) la determinazione dell'ordinamento e delle formule dei campionati d'intesa con le Leghe interessate, sentite le Componenti tecniche;
  - h) la determinazione dei requisiti e dei criteri di promozione, di retrocessione e di iscrizione ai campionati e, in particolare, l'adozione di un sistema di licenze per la partecipazione ai campionati professionistici in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, stabilendo sistemi di controllo, anche attraverso appositi organismi tecnici, dei requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società;
  - i) l'emanazione, previo parere motivato delle Leghe e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, delle norme in materia di tesseramento e allineamento in campo di atleti non utilizzabili per la formazione delle squadre nazionali;
  - j) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse attribuite alla FIGC e la tutela del principio di solidarietà finanziaria tra calcio professionistico e dilettantistico;
  - k) l'emanazione di principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'Associazione italiana arbitri (AIA), in armonia con le norme dello Statuto federale, con gli indirizzi del CONI, della FIFA, della UEFA, e con la normazione vigente, e il controllo sul loro rispetto;
  - l) il riconoscimento, al fine dell'organizzazione delle procedure elettorali per gli organi federali e dell'esercizio delle altre funzioni previste dal presente Statuto, delle associazioni di atleti e tecnici comparativamente più rappresentative, per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, ferma restando la libertà associativa delle due categorie;
  - m) la disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;
  - n) tutte le funzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, nonché dalle disposizioni dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, e ogni altra funzione che rivesta un interesse generale per la FIGC.
2. Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale.

#### **Art. 4** **Funzionamento della FIGC**

1. Il Consiglio federale approva, dopo averne verificata l'idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all'affiliazione, all'ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati, alla prevenzione e repressione del doping e alla tutela della salute, alla giustizia sportiva, all'organizzazione e all'attività degli ufficiali di gara, alla gestione delle squadre nazionali, nonché alla redazione dei documenti contabili interni e all'uso dei fondi federali.
2. Il Consiglio federale vigila affinché le procedure adottate siano adeguate a prevenire i conflitti di interessi e gli illeciti sportivi, disciplinari o amministrativi, nonché ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione, lealtà, probità e, in generale, di etica sportiva.
3. A tale fine il Consiglio federale deve istituire commissioni di controllo interno, cui devono essere attribuiti adeguati poteri e mezzi. Tali commissioni devono essere composte anche da soggetti esterni alla FIGC dotati della massima indipendenza e professionalità e riferiscono periodicamente e pubblicamente dei risultati al Consiglio federale.

## **Art. 5**

### **Organizzazione della FIGC**

1. La FIGC ha sede in Roma.
2. Sono organi della FIGC:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente;
  - c) i Vice-Presidenti;
  - d) il Comitato di presidenza;
  - e) il Consiglio federale;
  - f) il Segretario Generale;
  - g) il Collegio dei revisori dei conti.
3. La FIGC costituisce una propria organizzazione periferica secondo norme approvate dal Consiglio federale. Fino a tale costituzione, i Presidenti dei Comitati regionali e i Delegati provinciali della Lega nazionale dilettanti (LND) esercitano le funzioni rappresentative della FIGC ad essi delegate dal Consiglio federale o dal Presidente federale nei rapporti con le rispettive strutture periferiche del CONI, nonché in eventuali altri compiti di rappresentanza federale nel territorio di competenza, fatta salva la eventuale diversa delega. La organizzazione periferica o territoriale della FIGC, ove costituita, disporrà di organi con un numero di componenti non superiore a quello del Consiglio Federale.

## **Art. 6**

### **Uffici della FIGC**

1. La struttura amministrativa della FIGC è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. I suoi uffici operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. Essi sono distinti dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
2. La struttura amministrativa è diretta da un Segretario generale, responsabile della gestione amministrativa che ne risponde al Presidente e al Consiglio federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Il Segretario generale della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare disciplinate dal presente Statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali.
3. Fermi restando i principi e i criteri di cui al comma 1, spetta al Consiglio federale dettare norme generali sull'organizzazione della struttura amministrativa federale.

## **Art. 7**

### **Le Società**

1. Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC.
2. I calciatori sono qualificati in professionisti, non professionisti e giovani. I regolamenti federali disciplinano, ove eventualmente previsto, il vincolo sportivo, sempre a tempo determinato, e limitano la sua durata secondo la legislazione vigente. I regolamenti federali e le NOIF prevedono le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti.
3. Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente.

4. La FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa.
5. Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinché le società che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere:
  - a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
  - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
  - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Le società del settore professionistico hanno l'obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d'intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l'attività agonistica giovanile di livello nazionale.
7. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto.
8. Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
9. Nessuna società partecipante a campionati della LND può avere soci, amministratori o dirigenti in comune. Nessuna società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla LND e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato.
10. I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5.

## **Art. 8**

### **Ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche**

1. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l'ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti in armonia con i principi dell'UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economico-finanziari.
2. Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall'UEFA per le proprie licenze.

## **Art. 9**

### **Le Leghe**

1. Le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l'indicazione di "Lega" e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un'associazione denominata "Lega nazionale dilettanti".
2. Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto, dei Principi Fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. Gli organi primari di ciascuna Lega (Presidente, Vice-Presidenti, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori dei conti) devono in ogni caso avere natura elettiva. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto; tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI. La carica di Presidente di Lega è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla Lega interessata. I regolamenti e/o gli statuti delle Leghe sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento e/o lo statuto alla Lega interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega interessata non intenda modificare i regolamenti e/o lo statuto nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.
3. La FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 13, l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie.
4. La FIGC demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi. Le Leghe rappresentano altresì le società associate nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione del relativo contratto tipo.
5. Le Leghe, con appositi regolamenti, adottano modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto. I predetti modelli devono prevedere:
  - a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
  - b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
  - c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  - d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informativi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).
7. Le Leghe e/o le Componenti tecniche possono concludere con la FIGC convenzioni o intese volte a regolare materie o questioni di interesse comune.
8. Le Leghe adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Statuto ovvero determinati dagli atti della

FIGC. Esse si astengono da qualsiasi atto o fatto contrario al principio di leale cooperazione con la FIGC e le altre Leghe o associazioni.

9. Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale, a maggioranza qualificata e con esclusione dal voto del Presidente e dei Consiglieri della Lega interessata, può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili di una Lega, per gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività ad essa demandate ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento. La Lega interessata provvede secondo le norme del proprio regolamento alla immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario o un Commissario ad acta, fissandone i poteri e i limiti di durata.

## **Art. 10**

### **Lega nazionale dilettanti**

1. La LND è articolata in Comitati regionali, in Delegazioni provinciali, nei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, istituiti in luogo del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. I Comitati hanno autonomia organizzativa, sono dotati di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. I componenti delle Delegazioni provinciali sono nominati con le modalità stabilite dal regolamento della LND.

2. Nella LND sono istituiti il Dipartimento dell'Interregionale ed il Dipartimento del Beach Soccer.

3. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile, formate dalle società disputanti i campionati nazionali corrispondenti e dai Responsabili regionali di cui al comma seguente, sono inquadrate nella LND, salva diversa determinazione del Consiglio federale adottata a maggioranza qualificata. La Divisione calcio a cinque e la Divisione calcio femminile hanno autonomia organizzativa, sono dotate di organi direttivi di natura elettiva ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla LND. In ogni caso, la FIGC e la LND favoriscono e riconoscono alla Divisione calcio a cinque e alla Divisione calcio femminile l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla Divisione interessata.

4. Le società che disputano unicamente campionati di calcio a cinque o di calcio femminile in ambito regionale eleggono, rispettivamente, un Responsabile del calcio a cinque ed un Responsabile del calcio femminile per ciascun Comitato regionale della LND.

5. Le modalità di funzionamento della LND sono stabilite dal regolamento della LND, assicurando la presenza in ciascun Comitato regionale di un rappresentante degli atleti e di un rappresentante dei tecnici con voto consultivo, sulla base della designazione effettuata dalle Componenti tecniche, nonché del Coordinatore per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla FIGC. L'obbligo della LND di assicurare tali presenze viene meno all'atto della costituzione da parte della FIGC di una propria organizzazione periferica.

## **Art. 11**

### **Componenti tecniche**

1. Le associazioni degli atleti e dei tecnici comparativamente più rappresentative per numero di iscritti e articolazione territoriale e di categoria, riconosciute dal Consiglio federale ai fini dei procedimenti elettorali per l'Assemblea federale e per il Consiglio federale, oltre che per le altre funzioni previste dal presente Statuto, costituiscono le "Componenti tecniche". Ogni eventuale controversia relativa al riconoscimento della rappresentatività di un'associazione

di categoria è sottoposta, su ricorso dell'associazione interessata, al giudizio della Corte federale di appello.

2. Le associazioni devono avere un ordinamento interno a base democratica, rispettare i principi di democrazia e assicurare, ai fini elettorali, forme di equa rappresentanza di atleti e tecnici dilettanti e professionisti, nonché di atlete e di atleti.

3. Sono eleggibili quali atleti nell'Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio e che abbiano preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali. Sono eleggibili quali tecnici nell'Assemblea e nel Consiglio federale gli allenatori di calcio, di cittadinanza italiana e che abbiano compiuto la maggiore età, muniti di diploma rilasciato dalla FIGC, in attività o che siano stati tesserati come tali nella FIGC per almeno due anni nell'ultimo decennio.

4. Hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella FIGC che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, nonché i tecnici che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto, abilitati dalla FIGC e iscritti presso il Settore tecnico.

5. Le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, al fine di eleggere gli atleti e i tecnici componenti l'Assemblea e il Consiglio federale, assicurano, con la collaborazione, occorrendo, di Federazione e Leghe, l'organizzazione e l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali e il rispetto del principio democratico, con particolare riferimento alla loro adeguata articolazione territoriale e alla effettiva pubblicità di tutte le candidature, comprese quelle dei non iscritti a tali associazioni.

## **Art. 12**

### **Distribuzione delle risorse**

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.

2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.

3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.

**TITOLO II**  
**LE FUNZIONI**  
**A. FUNZIONI TECNICHE**

**Art. 13**

**Ordinamento del giuoco, dei campionati e delle squadre nazionali**

1. La FIGC detta le regole del giuoco del calcio in aderenza alle norme della FIFA.
2. La FIGC disciplina l'affiliazione delle società e definisce, d'intesa con le Leghe interessate e sentite le Componenti tecniche, l'ordinamento dei campionati. La FIGC stabilisce i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; decide sull'assegnazione del titolo di campione d'Italia e ratifica le promozioni e le retrocessioni di serie; assicura gli strumenti finanziari ed organizzativi necessari all'espletamento della giustizia sportiva e della funzione arbitrale.
3. Le Squadre nazionali costituiscono il "Club Italia" che è retto da un regolamento approvato dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
4. La divisa di gioco delle squadre nazionali è la maglia azzurra con lo scudetto tricolore della FIGC.

**Art. 14**

**Settore tecnico**

1. La FIGC svolge direttamente attività di studio e di qualificazione per la diffusione e il miglioramento della tecnica del giuoco del calcio. A tal fine si avvale di un apposito Settore tecnico, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. Al Settore tecnico è preposto un Presidente, nominato dal Consiglio federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. Il Presidente del Settore tecnico è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Il Settore tecnico è la struttura tecnica federale con competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di giuoco e le tecniche di formazione di atleti e tecnici. Il Settore tecnico svolge attività di ricerca, formazione e specializzazione in tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.

**Art. 15**  
**Settore per l'attività giovanile e scolastica**

1. La FIGC, di concerto con il CONI e con i competenti organi pubblici, promuove, disciplina e organizza, con finalità tecniche, didattiche e sociali, l'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni attraverso un apposito Settore per l'attività giovanile e scolastica, dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
2. I giovani calciatori possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'attività giovanile e scolastica. Queste ultime partecipano, ricorrendone le condizioni, alle votazioni per l'Assemblea federale nell'ambito della LND.
3. Al Settore per l'attività giovanile e scolastica è preposto un Presidente, nominato per un quadriennio sulla base di un programma per obiettivi, dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. Il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica è responsabile di fronte al Consiglio federale del funzionamento del Settore e del perseguimento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
4. I componenti del Consiglio direttivo del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore, sentito il Consiglio federale, per un quadriennio assicurando la rappresentanza del Settore tecnico, delle Leghe e delle Componenti tecniche.
5. Il Settore per l'attività giovanile e scolastica, ha competenza per la definizione del rapporto con la scuola dell'obbligo, per la fissazione di regole, criteri e parametri nell'attività di reclutamento e formazione, per la determinazione di obiettivi di qualità tecnica e agonistica, nonché per la tutela sportiva, morale e sociale dei giovani calciatori.
6. Il Consiglio federale detta gli indirizzi per l'attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica e per la sua cooperazione con la LND, in particolare al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa dei campionati giovanili e contenere gli adempimenti per le società. Il Presidente federale, sentito il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nomina un Coordinatore federale per l'attività giovanile e scolastica per ciascuna regione e può nominare un Coordinatore per ciascuna Provincia. Il Coordinatore federale partecipa alle riunioni del corrispondente Comitato regionale e nel caso sia nominato il Coordinatore provinciale, quest'ultimo partecipa alle riunioni della corrispondente Delegazione provinciale della LND.
7. Per l'organizzazione dell'attività dei giovani calciatori in età compresa tra i cinque e i sedici anni, il Settore per l'attività giovanile e scolastica deve cooperare con le Leghe.

**Art. 16**  
**Affiliazione e tesseramento**

1. La FIGC procede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, alla affiliazione delle società e di altri organismi e al tesseramento dei calciatori, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti e dei collaboratori incaricati della gestione sportiva, affinché venga favorita la partecipazione alla attività sportiva e la effettività della stessa.
2. Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l'attività sportiva del giuoco del calcio può ottenere l'affiliazione alla FIGC; a tal fine deve inoltrare al Presidente federale apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, conforme al presente statuto e ai Principi

Fondamentali, dall'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi, nonché dalla dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

3. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

5. I soggetti dell'ordinamento della FIGC sono obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal Consiglio Nazionale del CONI. Le disposizioni del Codice sono immediatamente vigenti nell'ordinamento federale, salvi i casi in cui il Codice stesso affida alla Federazione il compito di definire i meccanismi attuativi anche in relazione alla specificità di ciascuna disciplina sportiva.

6. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico, salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

### **Art. 17**

#### **Tutela medico-sportiva**

1. La FIGC detta norme per la regolare sottoposizione di tutti i calciatori a controlli medici specialistici. A tale fine emana le norme per la tutela sanitaria dei giovani calciatori, del calcio nella scuola, dei calciatori dilettanti, dei calciatori professionisti e dei tecnici.

2. La FIGC aderisce incondizionatamente a quanto previsto dalle Norme sportive antidoping o dalle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, e detta norme applicative dei principi e delle misure adottati dal CONI e dagli organi competenti per tutelare la salute e per prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti.

## **B. FUNZIONI DI GESTIONE**

### **Art. 18**

#### **Disciplina contabile**

1. Il bilancio federale è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i vigenti principi contabili economico-patrimoniali, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica della FIGC. Il patrimonio della FIGC è costituito da:

- Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- ratei e risconti;
- patrimonio netto;
- fondo per rischi ed oneri;
- trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
- debiti.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti.

2. L'esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l'anno solare. La struttura del bilancio, i criteri di redazione delle scritture contabili e le relative procedure sono

disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio federale.

3. Il Segretario Generale, su proposta del Presidente federale, predispone annualmente il bilancio di previsione, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, e lo sottopone all'esame preventivo del Comitato di presidenza e quindi all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 novembre di ciascun anno o entro il 31 dicembre quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

4. Il Segretario Generale predispone annualmente il bilancio d'esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla FIGC. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente e indirettamente una partecipazione, deve essere inviato al Collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo di ogni anno o entro il 31 maggio quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

5. Il Collegio dei revisori dei conti predispone la relazione al bilancio nei 15 giorni successivi al ricevimento dello stesso. Il bilancio, con la relazione del Comitato di presidenza e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la FIGC detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, deve essere depositato in copia nella sede federale durante i 10 giorni che precedono il Consiglio federale affinché i Consiglieri possano prenderne visione. Il bilancio è sottoposto all'approvazione del Consiglio federale entro il 30 aprile di ogni anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze, da comunicarsi alla Giunta nazionale del CONI, lo richiedano.

6. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio, con allegate le relazioni del Consiglio federale e del Collegio dei revisori dei conti, nonché con allegato il bilancio di esercizio di eventuali società strumentali della FIGC, devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del CONI per l'approvazione.

7. Nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei revisori dei conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, deve essere senza indugio convocata l'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto, per deliberare sulla approvazione del bilancio. Il bilancio di previsione e quello d'esercizio dopo l'approvazione del CONI devono essere pubblicati, entro 15 giorni, sul sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio, nonché il bilancio d'esercizio di eventuali società strumentali della FIGC.

8. E'obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

9. I bilanci programmatici di indirizzo dell'organo amministrativo sono presentati e sottoposti alla approvazione dell'Assemblea elettiva degli organi federali. Tali bilanci saranno oggetto di verifica assembleare al termine del quadriennio o del mandato per cui sono stati approvati.

10. La responsabilità del Presidente, dei Vice-Presidenti, dei Consiglieri federali e del Segretario generale è disciplinata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle norme di diritto comune sulla responsabilità degli amministratori.

## **Art. 19**

### **Controlli sulle società**

1. Le società professionistiche sono assoggettate alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario e del rispetto dei principi della corretta gestione, secondo il sistema di controlli e i conseguenti provvedimenti stabiliti dalla FIGC, anche per delega e secondo modalità e principi approvati dal CONI, e secondo la normativa vigente in materia. La FIGC è tenuta

- ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione è obbligata per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il CONI, e gli organi dallo stesso preposti al controllo, facciano richiesta.
2. Nei confronti delle società professionistiche la FIGC può esercitare i poteri di denuncia al Tribunale previsti dall'art. 2409 del codice civile.
  3. Per i compiti di cui ai commi precedenti, la FIGC si avvale di un organismo tecnico di controllo denominato Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC).
  4. La FIGC, sentita la LND, può emanare norme e istituire un organismo tecnico con funzioni di controllo sulle società dilettantistiche che partecipano a campionati nazionali.

**TITOLO III**  
**LA STRUTTURA**  
**A. L'ASSEMBLEA**

**Art. 20**

**Composizione ed elezione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, purché componenti degli organi amministrativi delle stesse società, le quali abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'assemblea ed a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati per la LND sono eletti, per un quadriennio, dalle società che ne fanno parte e che risultino iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021, secondo il regolamento elettorale da essa emanato ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla LND per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. Per l'elezione dei delegati hanno diritto di voto le società della LND che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione della relativa assemblea elettiva ed a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. I Delegati atleti e tecnici, tesserati e in attività, sono eletti, per un quadriennio, dagli atleti e tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti Regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento alla associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la associazione non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la associazione stessa possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I Delegati degli ufficiali di gara sono eletti, per un quadriennio, dai medesimi ufficiali di gara secondo un regolamento elettorale emanato dall'AIA ed inviato al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Associazione medesima possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello. I regolamenti elettorali delle Leghe, delle

Associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e dell'AIA devono ispirarsi ai principi di democrazia interna, assicurando in particolare tra i Delegati assembleari eletti una equa rappresentanza delle minoranze interne e la rappresentanza di genere secondo quanto previsto nel presente statuto. Ai fini del presente comma è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FIGC.

2. Il numero dei Delegati eletti per ciascuna Lega e per gli atleti e tecnici e il numero di Delegati dell'AIA, nonché la ponderazione dei voti spettanti ai diversi Delegati, sono stabiliti dall'apposito regolamento elettorale emanato dal Consiglio federale, facendo salvo il principio che ogni società appartenente alle Leghe professionistiche esprima un proprio Delegato e comunque nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4.2 dei Principi Fondamentali. In ogni caso, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LND devono rappresentare il 34%, i voti spettanti ai Delegati delle Leghe professionistiche devono rappresentare complessivamente il 34%, con ripartizione tra le diverse Leghe professionistiche fissata in base a criteri rappresentativi stabiliti dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, i voti spettanti ai Delegati atleti devono rappresentare il 20%, i voti spettanti ai Delegati tecnici devono rappresentare il 10%, i voti spettanti ai Delegati degli ufficiali di gara devono rappresentare il 2%. Tra i Delegati atleti devono essere equamente rappresentati i professionisti e i dilettanti nonché le atlete e gli atleti. Tra i Delegati tecnici devono essere equamente rappresentate le categorie professionistiche e dilettantistiche. I regolamenti elettorali per le elezioni dei Delegati della LND, dei Delegati atleti e tecnici e dei Delegati degli ufficiali di gara potranno prevedere che in aggiunta ai Delegati siano eletti anche i corrispondenti Delegati supplenti, i quali possano sostituirli nelle singole Assemblee in caso di impedimento temporaneo ovvero subentrare loro a titolo definitivo in caso di impedimento non temporaneo. I Delegati atleti e tecnici e i Delegati degli ufficiali di gara non possono ricevere né rilasciare deleghe. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti, e degli Organi federali, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o organismi affiliati o tesserati né direttamente, né per delega. In ogni ipotesi in cui la delega sia ammessa, essa deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce del soggetto affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di un documento di identità del legale rappresentante;
- la denominazione del soggetto affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante.

3. Partecipano all'Assemblea della FIGC senza diritto al voto: i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC; il Presidente e i Vice-Presidenti della FIGC; gli altri componenti del Consiglio federale; i Presidenti dei Comitati regionali della LND; il Presidente della Corte federale di appello; il Presidente della COVISOC e i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

4. I lavori dell'Assemblea della FIGC sono diretti da un Presidente, eletto dai Delegati con votazione palese. Nelle assemblee elettive, il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale della FIGC.

5. Non possono essere componenti dell'Assemblea, in qualità di Delegati eletti, i Consiglieri federali, gli arbitri in attività, coloro che svolgono attività lavorativa per la FIGC, quanti risultino colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione, nonché quanti siano stati colpiti da sanzioni disciplinari, passate in giudicato, la cui durata complessiva risulti superiore ad un anno. I regolamenti elettorali della LND e delle associazioni rappresentative

delle Componenti tecniche determinano autonomamente gli ulteriori requisiti funzionali per la elezione dei rispettivi Delegati.

6. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega, di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche e dell'AIA per la nomina a Delegato, comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata e a seguito di determinazione del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

7. Nelle assemblee elettive il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI. I componenti della Commissione verifica poteri e i componenti della Commissione scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

8. In ogni caso, la morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea federale ovvero alle assemblee delle Leghe, delle Componenti tecniche o dell'AIA.

9. Hanno diritto di voto nelle Assemblee elettive delle Leghe solo le società che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

10. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il requisito della iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 è richiesto con decorrenza dalle elezioni del quadriennio olimpico 2021-2024.

## **Art. 21** **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria elettiva è convocata in sede elettorale dal Presidente federale dopo la conclusione dei Giochi olimpici estivi e deve riunirsi entro il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, In caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente tenuta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente federale o, per decisione del Consiglio federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche dello Statuto. È convocata e celebrata entro 90 giorni altresì quando ne faccia richiesta scritta un numero di Delegati rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio federale.

3. Nei casi di impedimento non temporaneo, decadenza o dimissioni del Presidente federale ai sensi dell'art. 24, comma 9, le funzioni del Presidente federale, limitatamente alla ordinaria amministrazione e alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni, sono assunte, secondo l'ordine stabilito dall'art. 24, comma 8, da un Vice-Presidente federale o da un componente del Consiglio federale.

4. L'assemblea elettiva della Federazione è convocata mediante comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione, con link diretto dalla homepage, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento e mediante successiva pec ovvero a mezzo raccomandata a/r trasmessa ai delegati assembleari. Con la convocazione viene pubblicato e trasmesso il regolamento dei voti redatto dalla Segreteria Federale per la elezione del Presidente Federale e per la elezione dei consiglieri federali delle componenti, diversi dai membri di diritto. Le candidature a Presidente Federale ed a consigliere federale, diverso dai membri di diritto, devono essere presentate presso la Segreteria Federale almeno 40 giorni prima della assemblea, onde consentirne la pubblicazione sul sito federale almeno 30 giorni prima della

data di svolgimento della medesima assemblea. Avverso il regolamento dei voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna assemblea non può essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse. I termini e le modalità per la presentazione delle candidature sono stabiliti dalla Federazione in modo da garantire una adeguata conoscenza anticipata delle stesse rispetto alla data stabilita per l'Assemblea elettiva.

## **Art. 22**

### **Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea federale, elettiva o straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari. In seconda convocazione l'Assemblea federale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari, fatte salve le previsioni di cui al successivo art. 24, comma 11. L'Assemblea federale straordinaria non elettiva è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei Delegati aventi diritto a voto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, elettiva o straordinaria, sono adottate con le maggioranze previste nel presente Statuto o, in assenza di diversa indicazione, con la maggioranza dei voti spettanti ai Delegati presenti. Nelle assemblee devono essere adottati sistemi di voto elettronico, che garantiscano certezza e trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Federali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della Federazione adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi.
3. La convocazione delle Assemblee è effettuata con comunicato ufficiale pubblicato almeno venti giorni prima della seduta, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 4 e dall'art. 37, comma 1.

## **Art. 23**

### **Funzioni dell'Assemblea**

1. Sono, inoltre, di competenza dell'Assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio in ipotesi di parere negativo del Collegio dei revisori o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.
2. L'Assemblea nomina a vita, su proposta del Consiglio federale, per particolari benemerite acquisite verso la FIGC, i Presidenti d'onore e i Membri d'onore della FIGC.
3. L'Assemblea elegge, per un quadriennio olimpico, il Presidente federale. Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

## **B. IL PRESIDENTE, I VICE-PRESIDENTI E IL COMITATO DI PRESIDENZA**

### **Art. 24**

#### **Presidente federale e Vice-Presidenti**

1. Il Presidente federale rappresenta la FIGC nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
2. Il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla FIGC e non specificamente devolute ad altri organi e non rientranti nella gestione amministrativa della Federazione spettante al Segretario generale.
3. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente federale, sentiti i Vice-Presidenti, nonché, nelle materie di cui all'art. 25, il Comitato di presidenza, può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza del Consiglio federale, anche su materie non delegabili. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.
4. Il Presidente convoca almeno ogni bimestre e presiede il Comitato di presidenza e il Consiglio federale.
5. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura ai sensi dell'art 21, comma 4. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
6. Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatte salve le previsioni di cui al successivo comma 11. Le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2.
7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice-Presidenti. Il Vice-Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice-Presidente vicario. In caso di dimissioni o decadenza di un Vice-Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione.
8. I Vice-Presidenti, oltre le funzioni loro attribuite dal presente Statuto o ad essi delegate dal Presidente, svolgono funzioni sostitutive e di rappresentanza legale della FIGC in assenza o impedimento del Presidente. Tali funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice-Presidente vicario e dall'altro Vice-Presidente.
9. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione, e l'adozione di atti conservativi o indifferibili, è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, è garantita in prorogatio dal Vice Presidente

federale e dal Consiglio federale. In caso di dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri, il Consiglio federale e il Presidente decadono immediatamente, e a quest'ultimo spetta in prorogatio l'ordinaria amministrazione e l'adozione di atti conservativi ed indifferibili, fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso, l'Assemblea viene tenuta senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, del presente Statuto e comunque entro 90 giorni dall'accertamento dell'evento.

10. I Presidenti e i componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

11. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, questi ultimi laddove la FIGC costituisca una propria organizzazione periferica ai sensi dell'art. 5.3 primo capoverso del presente Statuto, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i.. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà dei voti assembleari.

## **Art. 25**

### **Comitato di presidenza**

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice-Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti e uno delle Componenti tecniche. La pubblicità delle sue riunioni è assicurata con verbali trasmessi ai Consiglieri federali.

2. Il Comitato di presidenza coadiuva il Presidente federale nella preparazione di tutti gli atti di natura contabile e gestionale eccedenti l'ordinaria amministrazione; esamina la predisposizione del bilancio preventivo ed eventuali variazioni, nonché del bilancio consuntivo; esprime al Consiglio federale il proprio parere sulla nomina da parte del Presidente federale dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società controllate dalla FIGC, con vincolo per questi ultimi a riferire regolarmente al Comitato; sottopone all'approvazione del Consiglio Federale le misure economico-finanziarie per la tutela antinfortunistica degli atleti convocati per le squadre nazionali, tenendo conto della posizione delle società di appartenenza; svolge ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto o dai regolamenti federali ovvero delegata dal Consiglio federale.

## **C. IL CONSIGLIO FEDERALE**

### **Art. 26**

#### **Elezione e composizione del Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale si compone, senza possibilità di delegare ad altri la partecipazione, oltre al Presidente federale, di diciannove componenti eletti in numero di: a) sei dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi compreso il Presidente della Lega; b) sette dalle Leghe professionistiche, ivi compresi i rispettivi Presidenti, ripartiti in numero di tre per la Lega Nazionale Professionisti Serie A, uno per la Lega Nazionale Professionisti Serie B, tre per la Lega Italiana Calcio Professionistico; c) quattro atleti e due tecnici. Fra i consiglieri federali della Lega Nazionale Dilettanti, deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due. Fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve

essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore ad uno; fra i tecnici devono essere rappresentate sia la categoria dilettantistica sia quella professionistica e deve essere assicurata la presenza di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile. In conformità all'art. 4, co. 2, del Regolamento FIFA sugli arbitri e ai Principi Fondamentali del CONI, il Presidente dell'AIA è membro di diritto del Consiglio federale. Sono membri di diritto del Consiglio Federale senza diritto di voti i membri italiani del Comitato esecutivo della FIFA e dell'UEFA.

2. Al Consiglio federale possono partecipare, su invito del Presidente federale e senza diritto di voto, il Presidente del Settore per l'attività giovanile e scolastica e il Presidente del Settore tecnico.

3. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio federale senza diritto di voto, in relazione alla materia all'ordine del giorno, i Presidenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, e persone investite da particolari incarichi o qualifiche federali, anche in Federazioni internazionali, nonché personalità eminenti della società civile, che si siano particolarmente distinti per motivi di ordine sociale, professionale, culturale o sportivo.

4. L'elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché l'elezione dei consiglieri federali da parte degli atleti e dei tecnici, avviene in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche. Detti regolamenti sono inviati al Consiglio Federale, che valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, ai Principi Fondamentali, alle disposizioni del CONI e della Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni i regolamenti alla Lega e/o associazione rappresentativa della componente tecnica interessata per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o la Lega e/o associazioni rappresentative della componente tecnica possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

I regolamenti devono rispettare, in ogni caso, i principi di democrazia interna, nonché la regola che l'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con espressione di preferenze e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega e di ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, su comunicazione della Lega o della associazione interessata a seguito di verifica del Consiglio federale, la decadenza dalla carica e la sostituzione del Consigliere decaduto mediante elezioni suppletive. I Consiglieri federali espressi dalle Leghe e Componenti, ivi inclusi i Presidenti, che risultino inibiti per un periodo superiore a 60 giorni a ricoprire tale loro incarico in ragione di provvedimento assunto da Organi della giustizia sportiva, possono essere sostituiti, nel corso di esecuzione della sanzione disciplinare, da un Consigliere supplente, a condizione che quest'ultimo sia stato eletto con i medesimi criteri e le medesime modalità riservate ai Consiglieri titolari.

5. La costituzione del Consiglio federale si perfeziona con l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea federale. Le riunioni del Consiglio federale sono convocate dal Presidente federale e si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni a maggioranza qualificata sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto.

6. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio federale aventi diritto di voto, il Consiglio federale ivi inclusi il Presidente e i

Vice-Presidenti decade, rimanendo in carica ai soli fini della ordinaria amministrazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente federale per procedere a nuove elezioni entro novanta giorni. La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio federale non si estende agli organi dell'AIA, agli Organi della giustizia sportiva, al Collegio dei revisori dei conti, alla COVISOC e agli altri organismi del Sistema delle Licenze UEFA e delle Licenze Nazionali. In caso di dimissioni o di decadenza di componenti del Consiglio federale tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, si procede, su decisione del Consiglio federale, ad integrazione con i primi dei non eletti per ciascuna componente, ferma restando la presenza di componenti di genere diverso secondo quanto previsto al precedente comma 1, sempre che questi abbiano riportato un numero di voti pari ad almeno la metà di quello riportato dall'ultimo degli eletti. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che viene tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza. Nell'ipotesi in cui sia comunque compromessa la regolare funzionalità dell'organo deve essere celebrata un'Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

## **Art. 27**

### **Funzioni del Consiglio federale**

1. Il Consiglio federale, fatte salve le funzioni attribuite all'Assemblea, è l'organo normativo e di indirizzo generale della FIGC. Il Consiglio Federale è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio federale emana: le norme organizzative interne; il Codice di giustizia sportiva e la disciplina antidoping, da trasmettere alla Giunta nazionale del CONI, per l'esame di cui allo Statuto del CONI; le norme per il controllo delle società; il manuale delle licenze FIGC per la partecipazione ai campionati professionistici; il manuale delle Licenze UEFA per la partecipazione alle competizioni europee; il regolamento sull'attività degli agenti di calciatori; le norme interne di amministrazione e contabilità e le norme organizzative per il funzionamento degli uffici della FIGC; ogni altra norma e linee guida necessarie per l'attuazione del presente Statuto. Emanava i principi informativi per i regolamenti delle Leghe e dell'AIA e ne controlla il rispetto. Svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dalle norme organizzative federali.
3. Su proposta del Presidente federale:
  - a) approva i programmi di carattere nazionale e internazionale della FIGC e ne segue lo svolgimento;
  - b) approva il bilancio preventivo e le eventuali variazioni, nonché il bilancio consuntivo corredato della relazione sulla gestione;
  - c) delibera gli atti di straordinaria amministrazione;
  - d) coordina l'attività agonistica demandata alle Leghe e delibera d'intesa con le Leghe interessate, sentite le componenti tecniche, con la maggioranza di tre quarti dei componenti aventi diritto di voto, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti, con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione;
  - e) esamina i ricorsi delle società concernenti l'inquadramento delle stesse nelle Leghe, adottando i provvedimenti del caso;

- f) esercita il controllo della gestione amministrativa dell'AIA, nonché, attraverso il conto consuntivo annuale, delle Leghe per quanto riguarda le risorse derivate dalla FIGC;
- g) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia con le modalità previste dall'art. 34;
- h) nomina i componenti o collaboratori degli Organi della giustizia sportiva;
- i) nomina i Presidenti del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- l) nomina i componenti degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4;
- m) approva gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, dell'AIA, del Settore tecnico e del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- n) designa i candidati italiani per le cariche presso gli organismi internazionali della FIFA e dell'UEFA;
- o) può dichiarare la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi operanti nell'ordinamento definito dal presente Statuto ed eventualmente nominare commissari straordinari stabilendone i poteri;
- p) riconosce le associazioni di calciatori e di tecnici comparativamente più rappresentative nell'ambito delle rispettive categorie;
- q) delibera sulla distribuzione delle risorse secondo criteri di mutualità calcistica;
- r) riconosce le società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- s) approva gli statuti delle società che intendono affiliarsi alla FIGC;
- t) assume ogni determinazione di natura organizzativa e istituisce gli organismi, le commissioni o gli uffici previsti dal presente Statuto o comunque utili al funzionamento della FIGC e del suo ordinamento;
- u) in caso di mancata ratifica di provvedimenti assunti dal Presidente federale ai sensi dell'art. 24, delibera in merito agli effetti che ne derivano;
- v) svolge ogni funzione prevista dall'art. 3 del presente Statuto.

4. Il Consiglio federale, inoltre, può esprimere, su richiesta del Presidente o su proposta di un suo componente, indirizzi in merito a ogni situazione che comunque interessi l'attività tecnico-sportiva della FIGC e lo svolgimento del giuoco del calcio.

5. Il Consiglio federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi e obiettivi di interesse federale. Ogni componente del Consiglio federale, inoltre, può rivolgere interrogazioni, anche in forma scritta, al Presidente federale. Questi è tenuto a rispondere non oltre la prima seduta successiva del Consiglio.

**Art. 28**  
**Decadenza organi federali**

1. Ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti. L'organo federale decaduto permane in prorogatio per l'espletamento della sola ordinaria amministrazione, e per l'adozione di atti conservativi o indifferibili, fino al suo rinnovo, cui si procede senza indugio secondo le procedure ordinarie e, comunque, non oltre novanta giorni.
2. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

**D. IL SEGRETARIO GENERALE**

**Art. 28 bis**  
**Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile in base agli indirizzi e sotto la vigilanza del Consiglio federale.
3. Il Segretario Generale, inoltre:
  - a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;
  - b) assiste alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Federale, del Comitato di Presidenza, e ne redige i verbali, anche avvalendosi della Segreteria Federale. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati della Federazione o di farsi rappresentare da un dipendente della Segreteria;
  - c) coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
  - d) cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici;
  - e) predispose il bilancio consuntivo e quello di previsione;
  - f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
  - g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Presidente e del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento;
  - h) dirige le attività a rilevanza economica e commerciale della Federazione.

**E. CARICHE FEDERALI**

**Art. 29**  
**Requisiti, incompatibilità e gratuità**

1. Fermo il rispetto dei requisiti generali stabiliti dallo statuto del CONI per i componenti degli organi elettivi e di nomina, e i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI per il Presidente e i componenti del Consiglio federale, possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da

provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dal CONI, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico. Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno. È ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA. È altresì ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento. Non possono altresì essere eletti coloro il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIGC, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie ~~con~~ contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o ~~con~~ altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. Con riferimento ai requisiti previsti al precedente art. 11, comma 3, possono essere eletti atleti che abbiano preso parte a competizioni nazionali o regionali per almeno due anni nell'ultimo decennio, fatto salvo quanto previsto nei regolamenti elettorali.

1bis. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti.

1ter. I componenti degli organi di giustizia sportiva devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla federazione.

1quater. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

2. La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all'art. 19, commi 3 e 4, di componente degli organismi di cui all'art. 4, comma 3, e all'art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC, fatte salve per gli ufficiali di gara le cariche nell'ambito dell'AIA.

3. La carica di Presidente federale è incompatibile con ogni altra carica elettiva federale, di Lega, di Componente tecnica o di società. Le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con altre cariche elettive sportive nazionali in organismi riconosciuti dal CONI.

4. La Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità e contesta la stessa all'interessato, diffidandolo a esercitare l'opzione entro i successivi 15 giorni, con espressa comunicazione che in assenza sarà dichiarato decaduto. Scaduto il termine, la Commissione Federale di Garanzia, esaminate eventuali memorie o osservazioni dell'interessato e accertato l'esercizio o il mancato esercizio dell'opzione, in caso di persistenza dell'incompatibilità, se entrambe le cariche sono federali dichiara decaduto l'interessato dall'ultima, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. Prima della dichiarazione di decadenza, l'interessato può sempre esercitare l'opzione. In ogni caso, durante il procedimento di accertamento dell'eliminazione della causa di incompatibilità, l'interessato che non abbia ancora optato può esercitare, con riferimento all'ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione e gli atti conservativi o indifferibili.

5. Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

6. I regolamenti federali disciplinano gli altri casi di conflitti di interesse e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni.

7. Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista una indennità in favore del Presidente Federale e degli altri componenti degli organi direttivi nazionali e territoriali investiti da particolari cariche. L'entità delle indennità è determinata dal Consiglio Federale.

## **TITOLO IV LE GARANZIE**

### **Art. 30**

#### **Efficacia dei provvedimenti federali, vincolo di giustizia e clausola compromissoria**

1. I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata.

2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.

3. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. Non sono comunque soggette alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria ai sensi della normativa

vigente o da regolamenti federali aventi a oggetto rapporti meramente patrimoniali, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 10.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 90 giorni ovvero a 12 turni di campionato; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o con uno o più settori privi di spettatori o la squalifica del campo per un numero di turni inferiore a 90 giorni ovvero a 6 gare interne.

4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, avverso i provvedimenti di revoca o di diniego dell'affiliazione può essere proposto ricorso alla Giunta Nazionale del CONI entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

6. In ogni caso, devono essere osservati i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e le norme statutarie e regolamentari federali di loro attuazione.

### **Art. 31**

#### **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno, nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente.

2. Tutti i componenti del Collegio restano in carica per un quadriennio.

3. Per l'elezione del Presidente del Collegio l'Assemblea federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria federale da ciascuna Lega o Componente tecnica. Ai fini delle candidature, si applicano le previsioni dell'art. 21, comma 4. I candidati devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o al registro dei revisori contabili

4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile della FIGC e dei suoi organi. I componenti del Collegio devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi federali.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne assume la carica il candidato che abbia ottenuto nell'Assemblea Nazionale elettiva almeno il 50% dei voti riportati dal Presidente uscente; in caso di impossibilità a procedere alla sostituzione subentra provvisoriamente il componente nominato più anziano fino a che l'Assemblea Nazionale straordinaria – che dovrà celebrarsi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento – abbia provveduto ad eleggere il nuovo Presidente.

### **Art. 32**

#### **Ufficiali di gara**

1. La regolarità tecnica e sportiva delle gare, nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e disciplinari vigenti, è affidata agli ufficiali di gara, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto del CONI e dalle norme federali.

2. Gli ufficiali di gara, sono organizzati con autonomia operativa e amministrativa, nell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), che provvede al loro reclutamento, formazione,

inquadramento e impiego, anche attraverso proprie articolazioni territoriali. L'AIA opera sotto il controllo preventivo e consuntivo della FIGC, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.

3. L'AIA adotta i propri regolamenti che sono inviati alla FIGC, la quale valuta, per l'approvazione, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e della stessa Federazione. In caso di mancata approvazione, la FIGC rinvia entro novanta giorni il regolamento all'AIA per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Qualora l'AIA non intenda modificare il regolamento nel senso indicato, la FIGC o l'AIA possono sollevare il conflitto innanzi alla Corte federale di appello.

4. Gli associati all'AIA eleggono per il quadriennio olimpico il proprio Presidente e gli altri organi previsti dal regolamento dell'AIA, secondo un proprio regolamento elettorale. Tutte le cariche nell'ambito dell'AIA sono incompatibili con qualsiasi carica federale, di Lega o di Componente tecnica.

5. Gli organi tecnici arbitrali sono nominati con le competenze e le modalità previste dal regolamento dell'AIA.

6. Nella propria organizzazione interna l'AIA, con apposito regolamento, adotta modelli organizzativi idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto, con particolare riguardo alle attività degli organi tecnici. I predetti modelli devono prevedere:

- a) misure idonee a garantire lo svolgimento di tutte le attività nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali, nonché di adeguati meccanismi di controllo volti a rilevare e far sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- c) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

7. Gli associati all'AIA sono soggetti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC. Il regolamento dell'AIA disciplina le competenze della giurisdizione domestica.

8. In relazioni agli specifici argomenti all'ordine del giorno, il presidente dell'AIA può essere invitato alle riunioni del Comitato di presidenza.

### **Art. 33**

#### **Ordinamento della giustizia sportiva**

1. Gli Organi della giustizia sportiva agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC disciplina i casi di astensione e di ricusazione dei giudici in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI.

2. Le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa, la parità delle parti, il contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, assicurandone altresì la ragionevole durata. Sono ammessi i giudizi di revisione e di revocazione nei casi previsti dal Codice di giustizia sportiva della FIGC in conformità a quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva e dal Codice della giustizia sportiva. Restano ferme le ipotesi previste dall'art. 30, comma 3.

3. Il Codice di giustizia sportiva della FIGC prevede le fattispecie di illecito e le corrispondenti sanzioni, prevede ipotesi di esclusione e attenuazione della responsabilità delle società, di patteggiamento della sanzione non oltre la decisione di primo grado e prevede norme di tipo premiale per i tesserati o le società che diano un contributo di rilevante

collaborazione per la individuazione di tesserati o società responsabili di comportamenti disciplinarmente rilevanti. La FIGC, con le modalità disciplinate nel Codice di Giustizia Sportiva, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva ai fini del loro inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

4. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso la FIGC sono ad essa corrisposte, con impiego dei relativi introiti per finanziare la giustizia sportiva e, per il residuo, per programmi finalizzati a promuovere il calcio giovanile, scolastico e di base o per finalità solidaristiche. Le sanzioni pecuniarie inflitte dagli Organi della giustizia sportiva che hanno sede presso le Leghe sono corrisposte alla Lega competente, che impiega i relativi introiti, d'intesa con la FIGC, per:

- a) premiare le società più virtuose sotto il profilo disciplinare e del fair-play, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- b) premiare le società che schierano giocatori del vivaio nazionale di età inferiore ai 21 anni, sulla base di classifiche di merito determinate da criteri prefissati all'inizio di ogni stagione sportiva;
- c) perseguire finalità solidaristiche.

5. Il Codice di giustizia sportiva stabilisce i comportamenti che sono preclusi ai dirigenti cui è irrogata la sanzione della inibizione, prevedendo in particolare le ipotesi di applicazione delle preclusioni previste per le persone fisiche dal Codice disciplinare della FIFA.

6. Gli Organi della giustizia sportiva hanno piena cognizione sulle condotte dei soggetti dell'ordinamento federale relative alle norme federali e ai regolamenti di Lega, dell'AIA o di settore. La previsione di organi disciplinari per specifiche categorie di tesserati è consentita nei limiti stabiliti dalle norme federali e unicamente con riguardo ad aspetti strettamente interni alle categorie.

7. Le competenze degli Organi della giustizia sportiva e le relative procedure sono stabilite dal Codice di giustizia sportiva federale, in conformità con quanto previsto dai Principi di Giustizia Sportiva emanati dal Consiglio Nazionale del CONI e dal Codice della giustizia sportiva adottato dal CONI, nonché dalle disposizioni degli articoli 12 bis, 12 ter, 12 quater dello Statuto del CONI.

8. Il Presidente federale, anche su proposta del Consiglio federale può concedere la grazia se è stata scontata almeno la metà della pena, ad eccezione delle ipotesi in cui la sanzione sia stata irrogata per violazione delle norme antidoping. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il Consiglio federale, anche su proposta del Presidente federale e previo parere favorevole della Corte federale di appello, può concedere amnistia e indulto.

9. La Corte federale di appello può concedere la riabilitazione.

#### **Art. 34**

#### **L'organizzazione della giustizia sportiva**

1. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della giustizia sportiva in conformità con i Principi di giustizia sportiva e il Codice della giustizia sportiva emanati dal CONI assicurandole i mezzi ed il personale necessari, anche avvalendosi di referendari che possano svolgere funzioni di ausilio ed assistenza agli Organi della giustizia sportiva. È assicurato il doppio grado di giurisdizione sportiva, secondo le modalità previste dallo Statuto del CONI.

2. È istituita nella FIGC la Commissione federale di garanzia. La Commissione opera in

piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituita dal Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti della Commissione sono scelti tra professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e avvocati dello Stato con almeno quindici anni di anzianità di carriera, anche a riposo, che siano di alta reputazione e di notoria moralità e indipendenza. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.

3. La Commissione federale di garanzia garantisce l'indipendenza, l'autonomia, la terzietà e la riservatezza degli Organi della giustizia sportiva. La Commissione:

- a) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli Organi della giustizia sportiva;
- b) a seguito delle candidature presentate dagli interessati, verifica il possesso da parte di quest'ultimi dei requisiti previsti dal presente Statuto alla carica di componente della Corte federale di appello e della Corte sportiva di appello a livello nazionale, di componente del Tribunale federale a livello nazionale, di Giudici sportivi nazionali, di Procuratore federale, di Procuratori Aggiunti, di Sostituti procuratori federali ed indica al Consiglio federale la lista dei nominativi di tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti;
- c) propone al Consiglio federale un regolamento disciplinare per i componenti degli Organi della giustizia sportiva;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i componenti degli Organi della giustizia sportiva, inclusi quelli di destituzione in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità, anche su segnalazione del Presidente federale, del Procuratore federale o dei Presidenti degli Organi di giustizia sportiva.

4. Sono Organi del sistema della giustizia sportiva:

- a) la Corte federale di appello;
- b) il Tribunale federale;
- c) la Corte sportiva di appello;
- d) i Giudici sportivi;
- e) la Procura Federale;
- f) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali.

5. La Corte sportiva di appello a livello nazionale, Il Tribunale federale a livello nazionale, la Corte federale di appello e la Procura federale hanno sede in Roma presso la FIGC. I Giudici sportivi nazionali hanno sede presso le rispettive Leghe di competenza. I Giudici sportivi territoriali, la Corte sportiva di appello e il Tribunale federale a livello territoriale hanno sede presso le rispettive articolazioni territoriali della LND.

6. I Giudici sportivi nazionali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni nazionali.

7. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni nazionali.

8. I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali.

9. I Tribunali federali a livello territoriale sono giudici di primo grado nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale e nelle altre materie previste dalle norme federali per i campionati e le competizioni di livello territoriale. La Corte sportiva di appello a livello territoriale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali.

10. La Corte sportiva di appello a livello nazionale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali.

11. La Corte federale di appello è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso:

- a) le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale;
- b) le decisioni dei Tribunali federali a livello territoriale.

Inoltre la Corte federale di appello:

- a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
- b) su ricorso del Presidente federale, giudica sulle decisioni adottate dai Giudici sportivi territoriali e nazionali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale;
- c) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempreché non si tratti di questioni all'esame degli Organi della giustizia sportiva;
- d) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
- e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

12. Il Presidente federale può promuovere di fronte alla Corte federale di appello eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna Lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione.

13. La Corte federale di appello si articola in sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Le sezioni con funzioni giudicanti possono pronunciarsi a sezioni unite nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

14. Nei procedimenti relativi a violazioni in materia gestionale ed economica che si svolgono dinnanzi al Tribunale federale e alla Corte federale di appello, i collegi giudicanti sono integrati da almeno due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia gestionale, economico-aziendale e tributaria, nominati dal Consiglio Federale.

15. In materia di doping, si applicano le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI. I provvedimenti di clemenza non si applicano per le violazioni alle Norme predette.

16. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Essa esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia sportiva, tranne quelle attribuite alla Procura del CONI per le violazioni delle norme in materia di doping. La Procura federale si può articolare in sezioni e si compone di un Procuratore federale, di Procuratori federali aggiunti fino al numero di cinque, di Sostituti procuratori federali il cui numero è stabilito dal Consiglio federale. La procura federale si avvale di Collaboratori, nominati dal Consiglio federale.

17. Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale, ha durata quadriennale ed è rinnovabile per due volte. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

18. I componenti degli Organi della giustizia sportiva e della Procura federale prestano la propria opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese nella misura prevista dai regolamenti federali. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico. I componenti degli organi della Giustizia sportiva e della procura federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rendono

una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

### **Art. 35**

#### **Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva**

1. Possono essere nominati giudici sportivi nazionali, componenti della Corte federale di appello, della Corte sportiva di appello a livello nazionale e del Tribunale federale a livello nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine

2. Possono essere nominati Procuratore federale o Procuratore federale Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine
- e) alti ufficiali delle forze dell'ordine, anche a riposo

3. Possono essere nominati Sostituto procuratore federale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) magistrati di qualsiasi giurisdizione anche a riposo;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo e notai.
- d) avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- e) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- f) ufficiali delle forze dell'ordine anche a riposo;
- g) laureati in materie giuridiche, con due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

4. Possono essere nominati Giudici sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale a livello territoriale, coloro che siano:

- a) laureati in giurisprudenza;
- b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la FIGC per almeno tre anni;
- c) diplomati delle scuole superiori che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

### **Art. 36**

#### **Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche**

1. La COVISOC esercita funzioni di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società di calcio professionistiche secondo quanto stabilito nelle NOIF, nonché le altre funzioni previste dalle norme federali.

2. La COVISOC è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere nominati componenti della COVISOC coloro che, in possesso di specifica competenza e indiscussa moralità e indipendenza, siano:
  - a) docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e economico-aziendali, anche a riposo;
  - b) magistrati di qualsiasi giurisdizione, anche a riposo;
  - c) dottori commercialisti, avvocati, notai, avvocati dello Stato o consulenti del lavoro laureati in economia e commercio con almeno dieci anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.
4. Il mandato dei componenti della COVISOC ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della COVISOC assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori *contabili* o nell'albo dei consulenti del lavoro.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente delle Commissioni Licenze UEFA e degli Organismi del sistema delle Licenze Nazionali. I componenti della COVISOC e i componenti del nucleo di ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio; a essi è comunque fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

#### **Art. 37**

#### **Revisione dello Statuto**

1. L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei presenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto per la valida costituzione dell'Assemblea. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte ad una Assemblea straordinaria appositamente convocata almeno sessanta giorni prima della seduta.
2. Le nuove norme statutarie, deliberate dall'Assemblea straordinaria, entrano in vigore il giorno successivo all'esaurimento della procedura d'approvazione prevista dalle norme vigenti.

#### **Art. 38**

#### **Scioglimento della FIGC**

1. Lo scioglimento della FIGC è deliberato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria su proposta unanime del Consiglio federale. Il patrimonio della FIGC è devoluto al CONI o ad altri organismi indicati dal CONI.
2. Possono chiedere la convocazione di una Assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della FIGC un numero di società pari almeno ai quattro quinti di tutte le società affiliate alla FIGC.
3. L'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento della FIGC è validamente costituita e può validamente deliberare con la presenza di almeno i quattro quinti dei delegati di ciascuna Lega e di ciascuna Componente tecnica.

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

- I. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, le associazioni rappresentative delle Componenti tecniche sono l'Associazione italiana calciatori (AIC) per gli atleti e

l'Associazione italiana allenatori di calcio (AIAC) per i tecnici.

II. Ai fini della costituzione dei nuovi organi federali, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, le Leghe professionistiche sono di diritto la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A (LNP Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie B e la "Lega Italiana Calcio Professionistico" (Lega Pro), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano il campionato nazionale di Serie C. A questi fini, e fino all'eventuale diversa determinazione adottata dal Consiglio federale a maggioranza qualificata, rispetto al totale dei voti dell'Assemblea federale, i voti spettanti ai Delegati della LNP Serie A e LNP Serie B devono rappresentare complessivamente il 17% ripartiti in 12% per la Lega Nazionale Professionisti Serie A e 5% la Lega Nazionale Professionisti Serie B, e i voti spettanti ai Delegati della Lega Pro devono rappresentare il 17%.

III. Il Presidente federale, può apportare eventuali modifiche al presente Statuto che si rendano necessarie per ottenere l'approvazione di cui all'art. 37, comma 2, per ottenere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, per ottenere l'approvazione obbligatoria dei competenti organismi internazionali, nonché a fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi.

IV. La disposizione di cui all'art. 18.8 entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 790 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mario CACIA, e della società A.S.D. REAL JANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO CACIA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Jano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso inoltrato, in data 8.2.2024, all'account Instagram dell'arbitro della gara Real Jano – Academy Girifalco del 4.2.2024, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria, in occasione della quale era stato espulso per proteste e minacce nei confronti del direttore di gara, un messaggio del seguente testuale tenore: “Complimenti per tutto ... il tempo è galantuomo e sono sicuro che ci rincontreremo ... e li ci divertiremo ...”;

A.S.D. REAL JANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Mario Cacia;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario CACIA e dal Sig. Alessio SCIROCCO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL JANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Mario CACIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL JANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA - VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2023 - 2024

**COMUNICATO UFFICIALE N° 218 del 03/07/2024**

## CLUB GIOVANILI 3° LIVELLO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

A seguito delle Fasi di Controllo compiute per la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento dei “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2023/2024, e degli ulteriori approfondimenti, in allegato al presente comunicato si pubblica l’aggiornamento delle risultanze del percorso che ne hanno determinato l’esito.

In particolare in allegato viene pubblicato l’elenco delle Società riconosciute come “Club Giovanili di 3° Livello” per la stagione sportiva 2023/2024

## UTILIZZO DEL LOGO “CLUB GIOVANILE DI 3° LIVELLO”.

La FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico, al fine di favorire l’attività delle Società che ottengono il riconoscimento e promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo, concede l’utilizzo del marchio “CLUB GIOVANILE DI 3° LIVELLO” alle Società aventi diritto, ovvero riconosciute ufficialmente. Le Società alle quali viene revocato il riconoscimento non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO  
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE  
Vito Tisci



## SISTEMA DI QUALITA' CLUB GIOVANILI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

### CLUB GIOVANILI DI 3° LIVELLO

#### ABRUZZO

- |                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| <b>AVEZZANO</b> | 1. ASD FENICE ACADEMY             |
|                 | 2. ASD PUCETTA CALCIO             |
| <b>CHIETI</b>   | 3. SSD CITTÀ DI CHIETI            |
|                 | 4. SSD ARL RIVER CHIETI '65       |
| <b>LANCIANO</b> | 5. VIRTUS ANXANUM SSD ARL         |
| <b>L'AQUILA</b> | 6. ASD ACADEMY L'AQUILA CALCIO    |
|                 | 7. SSDARL L'AQUILA SOCCER SCHOOL  |
|                 | 8. ASD VALLE PELIGNA              |
| <b>PESCARA</b>  | 9. ASD CURI PESCARA               |
|                 | 10. ASD FATER ANGELINI ABRUZZO    |
|                 | 11. ASD GLAUDIUS PESCARA 2010     |
|                 | 12. ASD PENNE 1920                |
| <b>TERAMO</b>   | 13. ASD CASTRUM 2010              |
|                 | 14. ASD FC GAETANO BONOLIS TERAMO |
|                 | 15. VALLE DEL VOMANO              |
|                 | 16. SSD SANTEGIDIESE 1948 ARL     |

#### ALTO ADIGE

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>BOLZANO</b> | 1. ASD OLIMPIA MERANO |
|----------------|-----------------------|

#### BASILICATA

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| <b>MATERA</b>  | 1. ASD FRANCO SELVAGGI |
| <b>POTENZA</b> | 2. ASD ASSO POTENZA    |
|                | 3. ASD HELLAS VULTURE  |
|                | 4. ASD LYKOS           |

**CALABRIA**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>CATANZARO</b>       | 1. ASD CALCIO LAMEZIA             |
|                        | 2. US CATANZARO 1929 SRL          |
|                        | 3. SSD KENNEDY JF AQUILE 1965     |
|                        | 4. ASD VIGOR CATANZARO            |
| <b>COSENZA</b>         | 5. ASD SC ALESSANDRO ROSINA       |
| <b>COSENZA</b>         | 6. SCD DIGIESSE PRAIA TORTORA     |
|                        | 7. ASD E. COSCARELLO CASTROLIBERO |
|                        | 8. ACD MORRONE                    |
|                        | 9. ASD SOCCER MONTALTO            |
|                        | 10. SSD TAVERNA                   |
| <b>REGGIO CALABRIA</b> | 11. ASD SEGATO                    |
| <b>ROSSANO</b>         | 12. ASD ROSSANESE                 |
|                        | 13. ASD SPORTING CLUB CORIGLIANO  |
| <b>VIBO VALENTIA</b>   | 14. US VIBONESE CALCIO SRL        |

**CAMPANIA**

- |                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <b>AVELLINO</b>  | 1. FCD LMM MONTEMILETTO              |
| <b>BENEVENTO</b> | 2. ASD GRIPPO DRS BENEVENTO          |
| <b>CASERTA</b>   | 3. ASD AGORA' ACADEMY                |
|                  | 4. ASD ALBANOVA                      |
|                  | 5. ASD FOXES SS                      |
|                  | 6. ASD JUVE SAN PRISCO               |
|                  | 7. ASD MARCIANISE FUTSAL             |
|                  | 8. ASFD REAL SITO SAN LEUCIO         |
| <b>NAPOLI</b>    | 9. ASD AFRAGOLA 92                   |
|                  | 10. ASD ALMA VERDE                   |
|                  | 11. ASD ARCI UISP SCAMPIA            |
|                  | 12. ASD ATLETICO PORTICI             |
|                  | 13. ASD BLUE DEVILS                  |
|                  | 14. POL. D. BOYS MELITO              |
|                  | 15. ASD BROTHERS NAPOLI              |
|                  | 16. ASD CANTERA NAPOLI               |
|                  | 17. ASD GIANCARLO VINDICE CALCIO     |
|                  | 18. ASD MEMORY CARACCILO             |
|                  | 19. ASD MICRI                        |
|                  | 20. ASD OASI GIUGLIANO               |
|                  | 21. ASD REAL CASAREA                 |
|                  | 22. ASD SAN SEBASTIANO CALCIO MAZZEO |
|                  | 23. ASD SORRENTO CALCIO 1945         |
|                  | 24. SS TURRIS CALCIO S.R.L.          |
|                  | 25. ASD VIRTUS STABIA                |



**SETTORE**  
**CLUB**  
**GIOVANILE**

---

M A N U A L E L O G O

---



Con l'obiettivo primario di sviluppare il sistema calcio a livello giovanile e migliorare lo standard qualitativo delle Società che svolgono attività nelle categorie di base, le Società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e che svolgono attività giovanile, possono essere riconosciute ufficialmente come "Club Settore Giovanile", qualora vengano rispettati i criteri ed i requisiti stabiliti annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico, di intesa con il Settore Tecnico.

Il sistema di riconoscimento dei Club di Calcio e di Calcio a 5 viene sviluppato con il fine di garantire la giusta attenzione ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici impegnati nell'attività sin dall'età di 5 anni, con il supporto, il coordinamento e relativo controllo effettuato per il tramite del Settore Giovanile e Scolastico.

A tal proposito, la FIGC, tramite il Settore Giovanile e Scolastico ed il Settore Tecnico, al fine di favorire l'attività delle Società che ottengono il riconoscimento come "Club Settore Giovanile", ha avviato un percorso di identità visiva per valorizzare le Società che rispondono ai requisiti previsti.

Attraverso questo Manuale, infatti, le Società avranno la possibilità di utilizzare il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" in modo che possano avere maggiori opportunità per promuovere le iniziative sia di carattere promozionale che educativo. Il presente Manuale, fornisce ai Club un concreto strumento per valorizzare il proprio impegno nel territorio, abbinando il proprio marchio a quello della FIGC.

Per tale opportunità, le Società sono tenute ad attenersi rigorosamente a quanto indicato nel manuale, oltre che a mantenere i requisiti richiesti per il riconoscimento come "Club Settore Giovanile".

Le Società che non sono riconosciute ufficialmente come "Club Settore Giovanile", non sono autorizzate ad utilizzare il marchio "FIGC-SGS Club Settore Giovanile", così come non avranno più diritto ad utilizzare il suddetto marchio qualora venga revocato il riconoscimento.

---



# Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

## IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





# Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

## IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





# Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

## IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





# Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

## IL LOGO: DECLINAZIONI

VERSIONE PRIMARIA POSITIVA A COLORI



VERSIONE PRIMARIA NEGATIVA A COLORI



VERSIONI SECONDARIE MONOCROMATICHE





# Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

## IL LOGO: COLORI E AREA DI RISPETTO

### COLORI PRIMARI



#### Azzurri Blue

Pantone® 2935 C  
CMYK 100 050 000 007  
RGB 000 087 184  
HEX #0057b8



#### Poinsetta Red

Pantone® 185 C  
CMYK 000 100 090 000  
RGB 228 000 043  
HEX #e4002b



#### Bright Green

Pantone® 7482 C  
CMYK 090 000 100 000  
RGB 000 159 077  
HEX #009f4d

### COLORI LIVELLI



#### Liv. 1 - Azzurri Blue

Pantone® 2935 C  
CMYK 100 050 000 007  
RGB 000 087 184  
HEX #0057b8



#### Liv. 2 - Bronzo

Pantone® 6010 C  
CMYK 000 040 070 020  
RGB 209 147 077  
HEX #d2934d



#### Liv. 3 - Argento

Pantone® 422 C  
CMYK 010 000 000 030  
RGB 182 191 197  
HEX #b6c0c6



#### Liv. 4 - Team Gold

Pantone® 4525 C  
CMYK 010 015 050 020  
RGB 197 183 131  
HEX #c5b783



### Area di rispetto

Assicurarsi sempre che ci sia uno spazio libero sufficiente intorno al logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile". Lo spazio che determina l'area di rispetto è uguale a "X", la cui misura è pari alla distanza tra il logo "FIGC-SGS" e la linea separatrice. Non è consentito che altri loghi o elementi grafici si estendano nell'area di rispetto.



Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

## IL LOGO: CARATTERE PRINCIPALE

Il carattere utilizzato per la costruzione del logo FIGC-SGS Club Settore Giovanile è **ITC Avant Garde Gothic Bold Condensed**.

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**

**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

**.,:;“»»&!?\$€§+-(%)**

**1234567890**

---



## Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

# IL LOGO: ALLINEAMENTO CON ALTRI LOGHI E AREA DI RISPETTO

2X		2X
	X	2X
	  	
2X		2X

La distanza tra il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" e il logo del Club è pari al doppio di "X".

La dimensione massima in altezza del logo del Club è pari all'altezza della dicitura "Club Settore Giovanile - livello"





La Società affiliata è tenuta ad utilizzare solo ed esclusivamente la seguente Brand Identity.

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" non può essere applicato su altri supporti di comunicazione che non siano presenti in questo manuale.

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" non deve essere associato a qualsiasi logo commerciale. La Società affiliata è tenuta a rispettare le regole di applicazione del logo per non comprometterne la leggibilità.

---



## Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

# BRAND IDENTITY: CARTA INTESTATA

Nell'utilizzo della carta intestata, il logo della Società è posto in alto a destra. Quello "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" in alto a sinistra e mai associato a qualsiasi logo commerciale.

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.

	<b>SETTORE GIOVANILE</b> 1° LIVELLO 2 3 4	



## Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

# BRAND IDENTITY: BANNER BORDOCAMPO



Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.



## Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

# BRAND IDENTITY: VELA



Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.



## Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

# BRAND IDENTITY: BANDIERA



100 cm

150 cm



Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.



## Manuale - Sistema di Qualità dei Club Giovanili

# BRAND IDENTITY: FORMAT LOCANDINA

Il logo "FIGC-SGS Club Settore Giovanile" riporterà il livello (da 1 a 4) raggiunto dalla Società.





# SETTORE CLUB GIOVANILE

---

G R A Z I E

---

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 32 – 2024

#### **Oggetto: Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al 5 per mille – Anno 2023 –**

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche ammesse al contributo sono 13.306, alle quali andranno complessivamente 17,8 milioni di euro.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile individuare le Associazioni ammesse al suddetto contributo, delle quali sono riportati il codice fiscale, la Città, la Provincia, la Regione e l’importo destinato.

Sempre nel sito sono pubblicate le denominazioni, con codice fiscale, delle Associazioni escluse.

Sono disponibili nel “cassetto fiscale” degli enti beneficiari del 5 per mille i dati delle ripartizioni territoriali.

Nella Sezione *Consultazione* del cassetto fiscale, alla voce Menù “5 per mille”, è possibile visualizzare per ogni categoria di appartenenza i dati territoriali delle scelte espresse a favore del soggetto beneficiario del contributo nonché i corrispondenti importi distribuiti per Regioni e per Province.

Possono accedere al nuovo servizio le persone autorizzate ad operare per l’ente in qualità di gestori incaricati, che si identificano nell’area riservata del sito dell’Agenzia e, attraverso il cambio utenza, scelgono il codice fiscale dell’ente.

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 33 – 2024

**Oggetto: Riforma fiscale - D. Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario –**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, che apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui ai precedenti provvedimenti tra i quali, in particolare, il D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante disciplina in materia di imposte sui redditi e IVA, il DPR n. 600/1973, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, il D. Lgs. n. 471, del 18 dicembre 1997, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte sui redditi e IVA, ed il D. Lgs. n. 472, del 18 dicembre 1997, recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie.

Tra le novità più importanti, che riguardano tutte le violazioni commesse dal **1° settembre 2024** (*art. 5 del Decreto*), va segnalata la riduzione delle sanzioni su dichiarazioni e pagamenti omessi – la sanzione è fissata al 120%, mentre ancora oggi va dal 120 al 240% - ed è prevista una regolarizzazione con una sanzione pari al 70% se la dichiarazione è prodotta anche oltre, e non più entro, i 90 giorni (*oggi previsti*) purchè prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni ed accertamenti. Anche per la dichiarazione infedele la sanzione scende al 70% della maggiore imposta dovuta, attualmente dal 90 al 180%, ma in sede di regolarizzazione tempestiva scende al 50%.

Per gli omessi versamenti la sanzione scende dal 30 al 25% per la regolarizzazione oltre i 90 giorni.

Viene garantito, con l'introduzione dell'art. 21-ter al D. Lgs. n. 74/2000, il principio del *no bis in idem* potenziando l'integrazione tra le sanzioni amministrative e penali, evitando la possibilità di duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni. *E', quindi, prevista l'applicazione del favor rei per le nuove regole sul cumulo e sul ravvedimento. Verrebbe così individuata la sanzione unica mediante cumulo giuridico, su cui poi applicare l'abbattimento percentuale: a tale riguardo, l'Amministrazione Finanziaria metterà a disposizione un software per il calcolo dell'unica sanzione.*

Anche il ravvedimento diventa più accessibile e conveniente in quanto la diminuzione generalizzata delle sanzioni edittali favorisce automaticamente l'abbattimento della sanzione prevista per il ravvedimento operoso. Ad esempio, in caso di infedele dichiarazione la sanzione scende dal 90 al 70% dell'imposta non dichiarata e, pertanto, il ravvedimento sarà possibile versando 1/9, 1/8, 1/7, ecc., non più del 90% ma del 70%; è introdotta la possibilità di applicare il cumulo giuridico anche per il ravvedimento come è previsto nella modifica apportata all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, dall'art. 3, comma 1, lett. g).

Infatti, con l'applicazione del cumulo giuridico, finora riservata soltanto all'Agenzia delle Entrate, è possibile determinare la sanzione unica in relazione al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta. In questo caso la percentuale di riduzione del ravvedimento va riportata al momento di commissione della prima violazione.

Sono, poi, definite le distinzioni tra crediti di imposta inesistenti e crediti non spettanti mentre gli omessi versamenti di ritenute e IVA sono sanabili ben oltre le attuali scadenze.

Le norme che, peraltro, comportano una attenuazione delle sanzioni, si applicano alle violazioni commesse dal prossimo 1° settembre.

Tanto premesso, si riportano di seguito, in dettaglio, le principali novità legislative.

## **Art. 1 - Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali**

### **Modifiche al D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000**

Con il **comma 1, lett. a)**, dell'art. 1 del D. Lgs. n. 87/2024, è chiarita legislativamente la differenza tra crediti spettanti/non spettanti e crediti inesistenti. Per "crediti d'imposta non spettanti" si intendono: 1) i crediti per i quali mancano in tutto o in parte, i requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento; 2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente n. 1), sono oggetto di rappresentazioni fraudolente attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Per "crediti inesistenti" si intendono: 1) i crediti fruiti in violazione delle modalità previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento; 2) i crediti d'imposta che pur in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi; 3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Con la successiva **lett. b)**, del **comma 1**, è stato modificato il **comma 1 dell'art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate** - che prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso d'estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. In caso si verifichi la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 50 mila euro.

La successiva **lett. c)**, del **comma 1**, del D. Lgs. n. 87/2024, sostituisce l'art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000 - *Omesso versamento di IVA* - prevedendo la reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'IVA dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250 mila euro per ciascun periodo d'imposta se il debito tributario non è in corso d'estinzione mediante rateazione ai sensi dell'art. 3-bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462; se si verifica la decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del DPR n. 602/1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75 mila euro.

Con la successiva **lett. d)**, viene inserito dopo il **comma 2 dell'art. 10-quater - Indebita compensazione** - il **comma 2-bis**. Il precedente comma 1 prevede che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti **non spettanti** per un importo annuo superiore a 50 mila euro. Con il **nuovo comma 2-bis** inserito viene stabilito che la punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

La **lett. e)** del **comma 1** del D. Lgs. n. 87/2024, stabilisce all'art. 12-bis del D. Lgs. n. 74/2000 - *Sequestro e confisca* - con la sostituzione del comma 2, che, salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca dei beni conseguente ad una condanna o applicazione di pena per uno dei delitti previsti dal Decreto, non è disposto

se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

Con la successiva **lett. f)** viene modificato l'art. 13 – *Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario* – I reati di cui ai precedenti artt. 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'IVA. A tal fine il Giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di Amministrazioni Pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis del Codice Penale, il Giudice valuta in modo prevalente l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'Amministrazione Finanziaria, l'entità del debito residuo quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, la situazione di crisi e dell'insolvenza.

La successiva **lett. g)** dell'art. 1 del D. Lgs. n. 87/2024, prevede all'art.13-bis – *Circostanze del reato* – la sostituzione del comma 1 con i seguenti.

1. Fuori dei casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente Decreto sono ridotte fino alla metà e non sono applicate le pene accessorie se l'estinzione del debito è avvenuta prima della chiusura del dibattimento di primo grado.

Con la **lett. m), al punto 1)**, sono stati introdotti al D. Lgs. n. 74/2000, gli artt. 21-bis – *Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione* - che prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in Camera di Consiglio e l'art. 21-ter – *Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative* – che stabilisce che quando per lo stesso reato è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il Giudice o l'Autorità Amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurre la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva (*ne bis in idem*). Il principio del *ne bis in idem* opera quando sono previste due sanzioni penali, una penale ed una amministrativa oppure due sanzioni amministrative purchè esse abbiano una natura afflittiva e preventiva e, quindi, una efficacia punitiva.

Con la stessa **lett. m), al punto 5)**, è stato introdotto al DPR n. 602 del 29 settembre 1972, l'art. 28-sexies – *Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati* – che stabilisce che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed inesigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema in compensazione, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni, e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di irregolarità commesse entro i termini di legge. La compensazione del credito è consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima. Le disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

## **Art. 2 - Modifiche al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471**

L'art. 2 del D. Lgs. n. 87/2024, al comma 1, lett. a), reca modifiche all'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97, - stabilendo, al comma 1 dello stesso art. 1, che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP si applica la sanzione amministrativa del **120%**, anziché dal 120 al 240%, con un minimo di 250,00 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250,00 a 1000,00 euro. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio - da 250,00 a 1.000,00 euro - nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Dopo il comma 1 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 471/97 è inserito il **comma 1-bis** che prevede che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente venga a formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista del **75%**. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250,00 a 1.000,00 euro con possibile aumento fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alle scritture contabili.

Il **comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n.471/97**, è modificato nel senso che se la dichiarazione presenta un reddito inferiore a quello accertato o comunque un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione del **70%**, anziché dal 90 al 180%, della maggiore imposta dovuta con un minimo di 150,00 euro.

Dopo il **comma 2** è inserito il **comma 2-1** che stabilisce che se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque prima della conoscenza di accessi, accertamenti, ecc., si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione del **50%**. Se non sono dovute imposte la sanzione è di 150,00 euro.

All'art. 2 del D. Lgs. n. 471/97 - *Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta* - con l'art. 2, **comma 1, lett. b)-1)**, del D. Lgs n. 87 del 14 giugno 2024, è modificato il **comma 1** prevedendo che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, si applica la sanzione del **120%**, anziché dal 120 al 240%, dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250,00 euro. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente si applica la sanzione da 250,00 a 2000,00 euro.

Dopo il comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 471/97 è inserito il **comma 1-bis** che stabilisce che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente venga a formale conoscenza di accessi, ispezioni, accertamenti, ecc., si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del **75%**. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione da 250,00 a 2000,00 euro.

Il **comma 2** dell'art. 2 del D. Lgs. n. 471 è modificato dall'art. 2, **comma 1, lett. b)-3)** del D. Lgs. n. 87/2024 - prevedendo che se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarate è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione del **70%**, anziché dal 90 al 180%, dell'importo delle ritenute non versate con un minimo di 250,00 euro.

Con la successiva **lett. b)-4)**, dopo il comma 2 è inserito il **comma 2.1**, che prevede che se la violazione di cui al precedente comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque prima della conoscenza formale di controlli, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione del **50%**. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione di 250,00 euro.

Infine all'art. 2, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/97, con la **lett. b)-5)** del **comma 1 dell'art.2 del D. Lgs. n. 87/2024**, è stabilito che la sanzione di cui al precedente comma 2, è aumentata **dalla metà al doppio**,

anziché della metà, quando la violazione è realizzata con l'utilizzo di documentazione falsa mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

**Con l'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto n. 87 del 14 giugno 2024, sono apportate modifiche all'art. 5 del D. Lgs. n. 471/1997- Violazioni relative alla dichiarazione dell'IVA -**

**Il comma 1 dell'art. 5** è modificato dalla **lett. c)-1)-1.1)**, che prevede, tra l'altro, che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA si applica la sanzione del **120%**, anziché dal 120 al 240%, dell'ammontare del tributo dovuto e con un minimo di 250,00 euro.

Con la successiva **lett. c)-2)**, è inserito all'art. 5 del D. L. n. 471/1997, il **comma 1-bis** che prevede che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza, comunque prima dell'attività di controllo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del **75%**. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di 250,00 euro.

La **lett. c)-3)** del D. Lgs. n. 87, modifica il **secondo periodo del comma 3** dell'art. 5 del D. Lgs. n. 471/97, prevedendo che se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione da **250,00 a 2.000,00 euro**. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima della formale conoscenza di attività di controllo, si applica la sanzione da 150,00 a 1.000,00 euro.

Con la successiva **lett. c)-4)** è modificato il **comma 4** del medesimo art.5 – *infedele dichiarazione* – stabilendo che se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile superiore a quella spettante, per quanto riguarda l'ammontare della sanzione, questa viene stabilita nella nuova misura del **70%**, anziché dal 90 al 180%, della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato con un minimo di 150,00 euro.

La **lett. c)-5)** del D. Lgs. n. 87/2024, inserisce dopo il comma 4 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 471/97, il **comma 4-1** che prevede che se la violazione di cui al precedente comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza e, comunque, prima che il contribuente sia venuto a formale conoscenza di attività di controllo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione del **50%**. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione di 150,00 euro.

La **lett. c), al successivo punto 6)**, modifica il **comma 4-bis** dell'art. 5 che prevede che la sanzione di cui al comma 4 è aumentata **dalla metà al doppio** quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Infine, con il successivo **punto 7) della lett. c)**, il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti, comporta la sanzione del **25%**, anziché del 30%.

**L'art. 2, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 87/024, reca modifiche all'art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997 – Violazioni degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'IVA –**

La predetta **lett. d), al punto 1)**, modifica l'importo della sanzione prevista dal **comma 1 dell'art. 6**, stabilendo che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione del **70%**, anziché tra il 90 e il 180%, dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta è soggetto chi indica nella documentazione o nei registri, un'imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è

dovuta nella misura da 250,00 a 2.000,00 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

Con il **punto 5) della lett. d)**, viene modificata al **comma 4 dell'art. 6** del D. Lgs. n. 471/97, la sanzione per mancata emissione di ricevute e scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero per emissione di documenti per importi inferiori a quelli reali; la sanzione è in ogni caso pari al **70%**, anziché al 90%, dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e non inferiore a 300,00, anziché a 500,00 euro.

La **lett. d)**, al **punto 6)**, sostituisce il successivo **comma 6 del predetto art.6 del D. Lgs. n. 471/97**. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è **punito** con la sanzione pari al **70%**, anziché al 90%, dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione compresa fra 250,00 e 1.000,00 euro.

Il **punto 7) della lett. d)**, dell'**art. 2** del D. Lgs. n. 87/2024, sostituisce il **comma 8 dell'art. 6** del D. Lgs. n. 471/1997. Il nuovo comma prevede che l'acquisto senza fattura o con fattura irregolare è punito con una sanzione pari al **70%**, anziché 100%, con un minimo di 250,00 euro sempre che non si provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro **90 giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa fattura irregolare.

Il **successivo punto 9) della lett. d)**, modifica i commi *9-bis* e il *9-ter* dell'**art. 6** del D. Lgs. n. 471, concernente l'inversione contabile.

L'**art. 2, comma 1, lett. e)**, del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'**art. 7 – Violazioni relative all'esportazione** – del D. Lgs. n. 471/1997.

E' prevista, **alla lett. e)**, al **punto 1)**, la sanzione del **50%**, anziché dal 50 al 100%, per cessione di beni senza addebito d'imposta. Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessione di beni senza addebito d'imposta qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna. La sanzione non si applica se nei 30 giorni successivi viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

Al **successivo punto 2)**, è previsto che le operazioni senza addebito di IVA in assenza di dichiarazione intenti sono punite con la sanzione del **70%**, anziché del 100%. Stessa sanzione per chi nelle fatture o nelle dichiarazioni in Dogana, relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali.

L'**art. 2, comma 1, lett. f)**, del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'**art. 8** del D. Lgs. n. 471/1997 - *Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni* –. E' stabilita una sanzione fissa di **30.000,00 euro**, anziché 50.000,00, per omissione o indicazione errata degli importi indicati nella dichiarazione dei redditi e IRAP.

La **successiva lett. i)**, **comma 1**, dell'**art. 2** del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'**art. 12** del D. Lgs. n. 471/97. Le sanzioni accessorie per violazioni riferibili al periodo d'imposta ed ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente, **sono ridotte della metà**.

Con la **successiva lett. l)**, sono apportate modifiche all'**art. 13 – Ritardati ed omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione**.

Con il **punto 1) della lett. l)**, la sanzione per omessi versamenti periodici, in acconto, a saldo e di conguaglio alle scadenze stabilite è del **25%**, anziché del 30%.

Con il successivo punto 2 della lett. l), il comma 4 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/97, è sostituito dai seguenti. Il nuovo comma 4 stabilisce che, salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'art. 1, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies) del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il nuovo comma 4-bis prevede che in caso di utilizzo di un credito d'imposta non spettante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quinquies), del D. Lgs. n. 74/2000, si applica la sanzione pari al 25%, anziché al 30%, del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi. Il nuovo comma 4-ter prevede che si applica la sanzione di 250,00 euro quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi.

Il punto 5) della lett. l), reca modifiche al comma 5 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000, stabilendo che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quater), del D. Lgs. n. 74/2000, si applica la sanzione pari al 70%, anziché dal 100 al 200%, del credito utilizzato in compensazione. E' poi inserito all'art. 13 il comma 5-bis, il quale prevede che nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g-quater), n. 2, del D. Lgs. n. 74/2000, la sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio.

#### **Art. 3 – Modifiche al D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 –**

Il comma 1 dell'art. 3, del D. Lgs. n. 87/2024, con la lett. a), aggiunge al comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 472/1997, - *Sanzioni amministrative* -, il comma 2-bis. Premesso che il precedente comma 1 stabilisce che le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro e le sanzioni accessorie che possono essere irrogate solo per casi espressamente previsti, con il comma 2-bis è chiarito che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società ed enti, con o senza personalità giuridica, è esclusivamente a carico della società o ente, ferma restando, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice Civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se, poi, è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Con la successiva lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, viene aggiunto all'art. 3 del D. Lgs. n. 472/1997 – *Principi di legalità e proporzionalità* – il comma 3-bis che stabilisce che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.

La successiva lett. c), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, apporta modifiche all'art. 6 del D. Lgs. n. 472/1997 – *Cause di non punibilità* -. In particolare, dopo il comma 5-bis del medesimo art. 6, è aggiunto il comma 5-ter che stabilisce la non punibilità del contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'Amministrazione Finanziaria con i documenti di prassi provvedendo entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa ed al versamento dell'imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

La successiva lett. d), reca modifiche l'art. 7 – *Criteri di determinazione della sanzione* - prevedendo, con il punto 1), al comma 1, che la determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità e che si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Con il successivo punto 2), il comma 3 è modificato prevedendo che la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

Con il successivo punto 3), è sostituito il comma 4 stabilendo che se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, variabile o proporzionale. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione, la sanzione può essere aumentata fino alla metà. Con il punto 4), in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta ad un terzo, anziché ad alla metà (comma 4-bis).

La lett. e), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica l'art. 11 del D. Lgs. n. 472/97 – *Responsabilità per la sanzione amministrativa* – Con il punto 1) della lett. e), il comma 1 dello stesso art. 11 è modificato prevedendo che nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale di una persona fisica nell'adempimento del suo lavoro o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.

Con il successivo punto 3), viene modificato il comma 3 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 472/97, prevedendo che quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell'interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

La successiva lett. f), dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica l'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97 - *Concorso di violazioni e continuazione* – introducendo nuove regole in relazione al cumulo giuridico. Con il punto 1), il comma 1 dell'art. 12, prevede che “E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni”.

Con il punto 2), è previsto al comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997 che “alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni”.

Con il successivo punto 3 è previsto al comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/97, che “nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto”.

Il successivo punto 5), sostituisce il comma 5 dell'art. 12 stabilendo che “nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3”.

Con il punto 7), viene apportata modifica al comma 8 dell'art. 12, stabilendo che “nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica, in caso di progressione o di medesima risoluzione, si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflattivo”.

Il successivo punto 8), inserisce, dopo il comma 8, il comma 8-bis che prevede che “le previsioni di cui commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi”.

La lett. g), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, reca modifiche all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 – *Ravvedimento* –. Con il punto 1), in materia di sanzioni applicabili in sede di ravvedimento operoso, viene modificata al comma 1 dell'art. 13, la lett. b-bis stabilendo che si applica la sanzione di un settimo del minimo edittale se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore.

Con il successivo punto 2), è modificata la lett. b-ter) e inserita la lett. b-quinquies) del comma 1 dell'art. 13 in esame, prevedendo la sanzione ridotta ad un sesto del minimo se la regolarizzazione e il pagamento avvengono dopo la comunicazione del provvedimento dell'atto se quest'ultimo non è preceduto da pvc, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. La sanzione è prevista nella misura di un quinto del minimo edittale se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto impositivo. La sanzione è, poi, nella misura di un quarto del minimo edittale se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto impositivo che segue un processo verbale di constatazione senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Con il punto 5), è modificata la lett. c) del comma 1 dell'art. 13, prevedendo la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo edittale per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

Con il successivo punto 6), dopo il comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, che prevede che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, sono inseriti il comma 2-bis così formulato: "Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'art. 12, la percentuale di riduzione di cui al comma 1, è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lett. b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applica la percentuale di riduzione ivi contemplata", e il comma 2-ter che prevede che "la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni"

La lett. h), comma 1, dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, modifica il comma 5-bis dell'art. 14 del D. Lgs. n. 472/97 – *Cessione di azienda* –

Con la successiva lett. i), sono apportate modifiche all'art. 15 – *Trasformazione, fusione e scissione di società* – In particolare, viene modificato il comma 2 dell'art. 15 che è così formulato: "Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di società o enti, di cui agli artt. 2506 e 2506.1 del Codice Civile o agli art. 41 e seguenti del D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia".

La successiva lett. l), modifica in parte l'art. 16 – *Procedimento di irrogazione delle sanzioni* – prevedendo che entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse proporzionali. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 8 rate o 16 rate trimestrali se le somme superano i 50.000,00 euro, con applicazione degli interessi.

La successiva lett. n) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 87/2024, introduce al D. Lgs. n.472/1997, l'art. 17-bis – *Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale* - così formulato: "Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'art.

16 del presente Decreto e 15 del D. Lgs 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purchè si rinunci al ricorso e l'atto non sia definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute”.

**L'art. 4 del D. Lgs. n. 87/2024** reca revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

Si segnala, in particolare, quanto riportato dal **comma 5** che reca modifiche all'art. 32 del DPR n. 640/1972 – *Imposta spettacoli* - La sanzione per omessa fatturazione, compresa originariamente tra il 100 e 200%, viene ridotta al **60%** e quella per il mancato rilascio dei titoli di accesso o per importi inferiori a quelli reali si attesta al **60%** con un minimo di 300,00 euro.

All'art. 33, l'omessa installazione dei misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate è punita con la sanzione da 2.000,00 a 4.000,00 euro e per la mancata richiesta di intervento sui misuratori fiscali si applica la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro.

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 34 – 2024 –

**Oggetto: Procedure di compensazione di crediti dal 1° luglio 2024 – Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024 –**

L'art. 1, commi da 94 a 98, della Legge di Bilancio 2024, n. 213 del 30 settembre 2023, e l'art. 4, commi 2 e 3 del D. L. 29 marzo 2024, n. 39 – Decreto "Agevolazioni" - convertito dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, hanno stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2024 i contribuenti con debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro per i quali i termini di pagamento sono scaduti e non sono in essere provvedimenti di sospensione, non possono avvalersi della compensazione dei crediti fiscali di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Con la Circolare n. 16/E, del 28 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla portata delle suddette disposizioni legislative.

In primo luogo, per effetto del comma 95 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2024, dal 1° luglio 2024 scatta l'obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per tutti i versamenti unitari da effettuare per mezzo della compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo.

L'obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con Mod. F 24 non a "saldo zero". Deve ritenersi, afferma l'Agenzia, che tale obbligo si estenda anche alla compensazione "verticale" che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad es., "acconti IRES con saldi IRES a credito", nel caso in cui questa venga esposta nel Mod. F 24).

A partire sempre da 1° luglio 2024, sussiste l'obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i modelli F 24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS, e a titolo di premi e accessori nei confronti dell'INAIL.

In merito all'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000,00 euro, l'Agenzia precisa che la previsione **non** opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali **non** sia intervenuta decadenza.

Circa il raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori e le somme oggetto degli atti di recupero emessi dall'Agenzia. A titolo esemplificativo rientrano le imposte dirette, l'IVA, l'imposta di registro e le altre imposte indirette e le somme recuperate a fronte dell'utilizzo, in tutto o in parte in compensazione dei crediti non spettanti o inesistenti nonché le somme accessorie alle precedenti come le sanzioni e interessi, esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione, e sempre che per gli stessi importi sia scaduto il termine di pagamento del debito, non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere e non siano in essere piani di rateazione.

In ordine alla scadenza da considerare, l'Agenzia precisa che, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e in relazione agli accertamenti esecutivi, che devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi indicati nell'avviso; la scadenza ha luogo decorso il trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti.

Come già riportato, l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

I carichi affidati all'Agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione non contribuiscono, pertanto, al raggiungimento della soglia di 100.000,00 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione.

Qualora, invece, l'omesso pagamento delle rate scadute sia stato tale da comportare la decadenza dal relativo piano di rateazione provocando l'immediata riscuotibilità dell'intero importo iscritto a ruolo, il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000,00 euro, il cui superamento comporta l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione.

In caso di adesione alla definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – "Rottamazione-quater", per la quale sia in essere il pagamento rateale, l'importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza della definizione agevolata dovuta all'omesso, insufficiente versamento o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l'ammontare di tutto il carico residuo affidato all'Agente della riscossione rilevi a tal fine.

L'esistenza di carichi affidati all'Agente della riscossione che precludono la compensazione può essere verificata dai contribuenti interessati non solo riscontrando le cartelle e gli atti ad essi notificati, ma anche consultando la situazione debitoria visualizzabile nella propria *area riservata* del sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'Agente della riscossione, e relativi accessori, è ridotto ad un ammontare inferiore o pari a 100.000,00 euro per effetto della sospensione giudiziale e amministrativa dei carichi affidati, della concessione, da parte dell'Agente della riscossione, di un piano di rateizzazione finalizzato all'estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio e dal pagamento delle somme dovute.

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 35 – 2024

**Oggetto: Risposta n. 144/2024 dell’Agenzia delle Entrate ad una istanza di interpello – Rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per l’attività sportiva praticata dai figli – Art. 51, comma 2, lett. f-bis, TUIR –**

Una Società commerciale, in sede sindacale ha sottoscritto un accordo sul premio di risultato dando la possibilità ai propri dipendenti di convertire, in tutto o in parte, il premio in beni e servizi previsti dal *Piano Welfare*.

La Società, intendendo rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre, con soggetto erogatore dei servizi una società sportiva che rilascia ricevuta intestata al figlio del dipendente unitamente con lo stato di famiglia aggiornato, ha prodotto istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo di conoscere se le predette spese possono rientrare nell’ambito applicativo delle iniziative di *welfare* aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. f-bis, quale prestazione di educazione e istruzione. Ciò in quanto la stessa Costituzione Italiana, all’art. 33, prevede che la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

Nella risposta n. 114/2024 del 3 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate fa presente che l’art. 51, comma 2, lett. f-bis del TUIR, introdotto dal comma 150 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente *“le somme e i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti.....per la fruizione da parte dei familiari.....dei servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare....compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”*.

La formulazione della norma, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate che fa riferimento a precedenti analoghe interpretazioni dell’Agenzia stessa, esclude che le spese per l’attività sportiva praticata dai familiari possano rientrare nell’esclusione prevista dall’art. 51, comma 2, lett. f-bis, del TUIR, salvo che le spese siano afferenti a *“iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”*.

Poiché la Società istante, conclude l’Agenzia delle Entrate, ha riferito che *“intende rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o anche all’interno di istituti scolastici ma il soggetto erogatore del servizio sarebbe sempre l’associazione sportiva che eroga corsi annuali”*, l’attività sportiva in argomento non risulta essere svolta nell’ambito di *“iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”* e, pertanto, le somme rimborsate dal datore di lavoro devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR.

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 36 – 2024**

**Oggetto: Benefici fiscali Associazioni Sportive Dilettantistiche – Decadenza in mancanza della documentazione dei requisiti richiesti dalla Legge n. 398/1991 – Sentenza della Corte di Cassazione n. 13790 del 20 maggio 2024 –**

E' stato riportato sul sito dell'Agenzia delle Entrate – Multimedia – un articolo pubblicato sulla Rivista dell'Agenzia – **Fisco Oggi** – che evidenzia la sentenza n. 13790 del 20 maggio 2024 della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che una Associazione Sportiva Dilettantistica deve essere in grado di dimostrare i requisiti sostanziali richiesti dalla Legge n. 398/1991, altrimenti decade dal regime di favore recato dalla stessa Legge n. 398.

Si riporta, di seguito, l'articolo in argomento.

“L'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento avendo disconosciuto ad una ASD i benefici di cui all'art. 148 TUIR ed alla Legge n. 398/1991 non avendo riscontrato i requisiti che dovevano invece contraddistinguerla. Difatti la predetta Associazione non consegnava i libri soci, il registro riepilogativo, copia delle fatture né documentazione relativa a costi e spese. Con successivo atto di autotutela venivano ridotti i ricavi accertati da € 172 mila ad € 132 mila.

I Giudici di primo grado accoglievano il ricorso proposto dalla ASD riconoscendo in capo all'Associazione i requisiti per fruire delle suddette agevolazioni. La CTR, adita in sede di appello dall'Agenzia, riformava la sentenza confermando l'accertamento impugnato. L'ASD ha proposto ricorso in Cassazione affidato a sette motivi cui ha resistito l'ufficio a mezzo di controricorso. I Giudici di Piazza Cavour con la sentenza n. 13790 del 20 maggio scorso hanno rigettato il gravame di controparte condannando l'ASD ricorrente al pagamento delle spese di giudizio ritenendo infondate e quindi non accoglibili le doglianze di parte sulla base di argomentazioni in diritto ed in fatto.

In primo luogo la Cassazione ha affermato che nel caso di specie, la CTR ha reso una motivazione che rende ragione del percorso logico seguito per giungere alla conclusione circa la fondatezza della ripresa fiscale. Invero dopo aver stabilito che la mancanza dei requisiti sostanziali comporta la decadenza dal regime di favore, ed in particolare la mancata prova in ordine alla tracciabilità dei versamenti, la stessa ha chiarito che l'Associazione non aveva documentato la voce *“spese per rimborsi vari”* per 65.748,00 euro ed ha ulteriormente osservato che al fine di verificare che l'assenza del fine di lucro rimanga confinata a mere clausole statutarie, occorre che l'Associazione sia in grado di fornire all'Amministrazione riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini ovvero ogni altra utile documentazione per determinare il reddito e l'IVA. Ne ha ricavato che *“Qualora l'Associazione non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991 la stessa decade dal predetto regime di favore”*.

Successivamente i supremi Giudici ritengono del tutto infondate le censure mosse da parte dell'ASD ricorrente circa la pretesa violazione dell'obbligo di tracciabilità. La pronuncia della CTR – ritenuta sul punto astrattamente corretta – prende le mosse dalla decisione di primo grado, ed è pacifico che la stessa abbia fondato, *ratione temporis*, la decadenza del contribuente dai benefici accordati dalla Legge n. 398/1991. Quanto alle contestazioni contenute nell'avviso di accertamento, ivi si indica come la ASD *“non ha istituito/conservato/esibito i registri e la documentazione contabile dell'anno di riferimento”* e che ha *“omesso l'esibizione delle fatture emesse e di tutta la documentazione relativa ai costi e spese dell'anno”* implicando l'inosservanza di obblighi e comportamenti cui i beneficiari erano tenuti a pena di decadenza.

In linea più generale l'ASD ha contestato la decadenza dell'Associazione dalle agevolazioni fiscali, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 25, comma 5, della Legge n. 133/1999, così come modificato dall'articolo 19 Dlgs. n. 158/2015, quale misura sanzionatoria più favorevole e, quindi, avente

efficacia retroattiva, non essendo divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione. Anche sul punto la Cassazione è stata tranciante nel valutare l'infondatezza della censura. Invero, la decadenza dal beneficio in relazione alla non tracciabilità non costituisce un'ipotesi di sanzione, neppure impropria. In proposito si è osservato in dottrina che queste ultime consistono in quelle *“di situazioni di svantaggio per il contribuente che abbia violato determinati obblighi, che possono essere di due tipi: di carattere procedimentale, nel senso che al trasgressore vengano preclusi mezzi di tutela che altrimenti avrebbe o nel senso che vengano potenziati i normali poteri di accertamento dell'amministrazione...di carattere sostanziale, nel senso che viene maggiorata l'imposta, negando l'applicazione di deduzioni, di detrazioni, elevando l'imponibile o assumendo come fatti tassabili elementi che diversamente non lo sarebbero”*. Con riguardo alle seconde, la Corte ha già preso posizione in senso favorevole all'applicazione della Legge posteriore se più favorevole (Cassazione n. 5268/2005; Cassazione n. 26475/2014).

La Cassazione ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto:

*“La perdita di un'agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, con la conseguenza che l'abolizione di un'ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell'art. 3 Dlgs. n. 472/1997.*

*In particolare, l'abolizione da parte dell'articolo 19, Legge n. 158/2015 dell'ipotesi di decadenza dall'agevolazione accordata alle Associazioni senza scopo di lucro dalla Legge n. 398/1991 per assenza dei tracciamenti dei versamenti, non configurando l'abolizione di una sanzione, non determina l'applicazione del principio del “favor rei”, proprio in quanto la non tracciabilità dei versamenti determinava semplicemente il ripristino del regime fiscale ordinario.*

*Ne consegue che alle condotte poste in essere sotto il vigore della pregressa disciplina si applica tuttora quest'ultima, dovendosi escludere la retroattività della norma abrogatrice”*.



**COMUNICATO UFFICIALE n. 16**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti,

- preso atto di quanto disposto con i Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 37 del 19 Luglio 2021, n. 43 del 23 Luglio 2021, n. 52 del 4 Agosto 2022 e n. 128 del 2 Novembre 2022, relativamente alle nomine delle Commissioni;
- ravvisata la necessità di una complessiva rivisitazione in ragione delle mutate esigenze e prospettive delle medesime Commissioni;
- visto l'art. 13, comma 5, lett. h), del vigente Regolamento di Lega,

ha deliberato

di abrogare la Commissione per le Carte Federali e la Commissione Giuridica.

Il provvedimento di cui al presente Comunicato Ufficiale è in vigore dal 1° Luglio 2024.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 LUGLIO 2024**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete



9 luglio 2024

**A tutti i Comitati L.N.D.**  
**Al Dipartimento Interregionale**  
**Al Dipartimento Calcio Femminile**  
**Alla Divisione Calcio a Cinque**  
**Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 12**

OGGETTO: Programma Antidoping stagione sportiva 2024/2025

Si comunica che la U.E.F.A. ha pubblicato in data 1° luglio 2024 sul proprio sito la Circolare n. 35/2024 inerente gli aspetti più importanti che caratterizzeranno il programma Antidoping nella stagione sportiva 2024/2025.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete